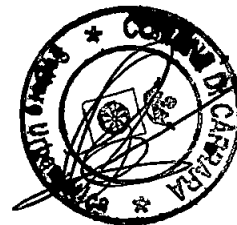




COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile



Settore Urbanistica e S.U.A.P.

Spazio riservato al protocollo generale 15 GIU. 2011 Prot n° <u>34749</u> Clas. <u>4/3</u>	Spazio riservato al protocollo del Settore DEL PROCEDIMENTO ai sensi della L. 241/1990 c.s.m. N° sig. <u>Cello</u> DATA <u>15.6.2011</u> Prot. int. n° <u>849/2011</u>
--	--

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

☒ **Edilizia Privata**

☐ **Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)**

☐ **Denuncia di inizio attività n°** 106/2011 **protocollo gen** 16055/849 **del** 01/04/2011

**Al Dirigente del Settore Urbanistica e S.U.A.P.
del Comune di Carrara**

La sottoscritta RINA CORSINI
nome cognome

nata a CARRARA Provincia MS il 26/06/1949

residente a CARRARA Provincia MS in via CAVAIOLA

n° 20 C A P 54033 telefono _____ fax _____

e-mail _____ Codice Fiscale _____

in qualità di PROPRIETARIA
specificare proprietario - legale rappresentante - etc (avente titolo)

Azienda _____
specificare ragione sociale per le persone giuridiche

Codice Fiscale _____ Partita Iva _____

con sede a _____ Provincia _____ in via/piazza _____

n° _____ C A P _____ telefono _____ fax _____

e-mail _____

- in riferimento alle opere di cui al titolo abilitativo in epigrafe, **divenuto efficace ai sensi del comma 4 dell'art. 44 del R.E.C., a seguito delle integrazioni depositate in data 01/04/2011**, da eseguirsi sull'immobile sito in Via S Nicolò n° 3 – Fontia - 54033 Carrara (MS), consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art 76 del D P R 445/2000,

D I C H I A R A

- 1 di essere a conoscenza della normativa regionale (L R 1/2005, art 131) sulla responsabilità relativa alla conformità delle opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di piano,
- 2 che i lavori inizieranno a decorrere dalla seguente data: **20 / 06 / 2011**,
- 3 che in relazione alla esecuzione delle opere la sottoscritta (*barrare la casella che interessa*)
- ☐ eseguirà i lavori in proprio in economia e non utilizzerà, nemmeno per l'esecuzione di singole lavorazioni, alcun lavoratore autonomo,
- ☐ eseguirà i lavori in proprio in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni ai lavoratori autonomi di seguito elencati e pertanto allega la documentazione di cui al combinato disposto risultante dagli articoli 90 comma 9 lettere a) e b) del D L vo n 81/08 e 82, commi 8,9,10,11, della L R n 1/05

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
<i>nominativo</i>	<i>indirizzo</i>	<i>città</i>	<i>P I / C F</i>

☒ affiderà l'esecuzione dei lavori all'impresa di seguito elencata e pertanto allega la documentazione di cui al combinato disposto risultante dagli articoli 90 comma 9 lettere a) e b) del D L vo n 81/08 e 82, commi 8,9,10,11, della L R n 1/05

<u>SPADONI PIERO</u>	<u>FOCE n° 8</u>	<u>CARRARA</u>
<i>nominativo</i>	<i>indirizzo</i>	<i>città</i>
codici di iscrizione identificativi		
<u>4602739102</u>	<u>2762302</u>	<u>4884</u>
<i>INPS</i>	<i>INAIL</i>	<i>CASSA EDILE</i>
		<u>SPDPRI67A05B832Z</u>
		<i>P I / C F</i>

- 4 che la **Direzione dei Lavori** è affidata a

<u>MAURIZIO</u>	<u>CABANI</u>								
<i>nome</i>	<i>cognome</i>								
nato a <u>CARRARA</u>	Provincia <u>MS</u> il <table border="1"><tr><td>1</td><td>8</td></tr></table> - <table border="1"><tr><td>1</td><td>1</td></tr></table> - <table border="1"><tr><td>1</td><td>9</td><td>4</td><td>6</td></tr></table>	1	8	1	1	1	9	4	6
1	8								
1	1								
1	9	4	6						
residente in <u>CARRARA</u>	Provincia <u>MS</u> in via <u>VERDI</u>								
n <u>4</u> C A P <u>54033</u> telefono _____	fax _____								
iscritto all'Albo/Collegio Professionale dei <u>GEOM.</u> della provincia di <u>MS</u> al n° <u>387</u>									
con studio professionale in <u>MARINA DI C</u> Provincia <u>MS</u> in via <u>A MAGGIANI</u>									
n <u>57</u> C A P <u>54033</u> telefono <u>0585 784092 - 335 1223010</u> fax <u>0585 1882006</u>									
e-mail <u>Cabani01@cabanimaurizio191.it</u> Codice Fiscale <u>CBNMRZ46S18B832Q</u>									

5 che l'intervento (*barrare la casella che interessa*)

- ☐ non e' soggetto all'ambito di applicazione del D Lgs 9 aprile 2008 n 81 e successive modificazioni ed integrazioni,
- ☒ e' soggetto all'ambito di applicazione del D Lgs 9 aprile 2008 n 81 e s m i e pertanto, ai fini degli adempimenti di cui agli artt 90 - 93 - 99 -101 del medesimo decreto, comunica che in data 07/06/2011 e stata presentata, agli organi competenti, la prescritta notifica preliminare,

ALLEGA

- ☐ la documentazione di cui al D L vo 81/08 relativa all'impresa esecutrice o ai lavoratori autonomi
- ☒ documentazione di cui all'art 90 comma 9 lettera a) del D L vo 81/08,
- ☒ documentazione di cui all'art 90 comma 9 lettera b) del D L vo 81/08,
- ☒ il documento unico di regolarità contributiva (**D.U.R.C.**) di cui all'art 86 comma 10, del D lgs 10 settembre 2003 n 276, ai sensi dell'art 82 comma 9 della L R 1/05,
- ☐ copia dell'attestato di **deposito del relativo progetto all'Ufficio Regionale per la Tutela delle Acque e del Territorio di Massa Carrara** (L 1086/71, L 64/74), ai sensi dell'art 93 del D P R 380/01 e dell'art 105 L R n 1/05 (Zone Sismiche),,
- ☐ deposito ai sensi della L 9 1 1991 n° 10 e del D P R 26 8 1993 n° 412 o dichiarazione sostitutiva,
- ☐ deposito ai sensi del D Lgs 192/2005,
- ☐ deposito, ai sensi dell'art 125 del T U E D P R 380/01, del progetto degli impianti tecnologici di cui al D M 22 gennaio 2008 n 37,
- ☐ (*altro*) ,

La dichiarazione ai punti 3 4 e 5 non necessita di essere compilata nel caso che i predetti dati siano già stati comunicati al momento della presentazione della DIA

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare qualunque modifica alla presente prima dell'inizio dei lavori e, qualora successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altra Impresa, a comunicare al Comune di Carrara i relativi dati prima dell'inizio dei lavori di quest'ultima.

ESSENDO A CONOSCENZA

Che la mancata presentazione del D U R C., oltre a costituire causa ostativa all'inizio dei lavori e alla certificazione di abitabilità e agibilità di cui all'art 86 L.R. 1/2005, sospende l'efficacia della D.I.A. fino alla sua acquisizione (combinato disposto dell'art. 90 comma 9 lett c) D.Lvo 81/08 ed art. 82 comma 12 L.R. 1/2005 e s m i)

**Il proprietario
committente/avente titolo**

Rino Lorusi
(Firma per esteso e leggibile)

**L'impresa/lavoratore autonomo
(per accettazione incarico)**

**Impresa Edile
SPADONI PIERO**
Via Foce, 8 - Tel. 0583/1940251
(Timbro e Firma per esteso e leggibile)
Part. IVA 01121290454
C.F. SPD PRI 67A05 B832Z

**Il Direttore dei Lavori
(per accettazione incarico)**

[Firma]
(Timbro e Firma per esteso e leggibile)




Modulo unificato	Quadro C	C.I.P./Prot.	20110047210313 / 14545224
-------------------------	-----------------	---------------------	---------------------------

TIPO RICHIEDENTE	☒ Azienda	☐ Stazione Appaltante/P A	☐ SOA
Regularità contributiva per C1 ☒ Lavori privati in edilizia C2 ☐ Verifica autodichiarazione alla data del C3 ☐ Partecipazione / aggiudicazione appalto alla data del C4 ☐ Attestazione SOA / iscrizione albo fornitori C5 ☐ Agevolazioni / finanziamenti / sovvenzioni / autorizzazioni C6 ☐ Contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto (1) C7 ☐ Altri usi non espressamente previsti nel presente modulo di richiesta consentiti dalla legge (2)			

RICHIEDENTE

Codice Fiscale *	CMCMRC62D21B832U		E-mail	erani@tin.it		E-mail PEC	
Denominazione/Ragione Sociale *	TECNOIMPIANTI DI CAMICI MARCO						
Indirizzo *	CAP	54033	Comune	CARRARA		Pr	MS
	VIA	CHIASO DELLA PORTA				N°	1

IMPRESA

Codice Fiscale *	CMCMRC62D21B832U		E-mail	erani@tin.it		Fax (3)	0585790965
			E-mail PEC (4)				
Denominazione/Ragione Sociale *	TECNOIMPIANTI DI CAMICI MARCO						
Sede legale *	CAP	54033	Comune	CARRARA		Pr	MS
	VIA	CHIASO DELLA PORTA				N°	1
Sede operativa/Indirizzo attività *	CAP	54033	Comune	CARRARA		Pr	MS
	VIA	CHIASO DELLA PORTA				N°	1
Recapito corrispondenza *	sede legale						
Tipo ditta *	lavoratore autonomo						
C C N L applicato *	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore NESSUN CONTRATTO						

ENTI PREVIDENZIALI

INAIL - codice ditta *	14048038	INAIL - sede competente *	21200 - CARRARA
INPS - Pos Contrib Indiv *	13290498AX	INPS - sede competente *	4600 - MASSA CARRARA

(*) campi obbligatori

- (1) descrizione sintetica dell'oggetto del contratto, max 70 caratteri (es. acquisto cancelleria)
 (2) descrizione sintetica del motivo della richiesta, max 70 caratteri (con eventuale riferimento normativo)
 (3) campo obbligatorio in assenza di E-mail PEC
 (4) campo obbligatorio in assenza di numero Fax

N B Se il richiedente è dotato di posta elettronica certificata e, in fase di compilazione della richiesta, inserisce l'e-mail PEC, il DURC verrà automaticamente inviato, dopo gli opportuni controlli, all'indirizzo PEC dichiarato

Luogo / Data

firma richiedente

AUTOCERTIFICAZIONE
(ai sensi del DPR 445/00 e s.m.i)

Il sottoscritto Camici Marco titolare della Ditta Tecnoimpianti di Camici Marco, nato a Carrara il 21/04/1962, con sede in Carrara via Chiasso della Porta n° 1 C.F. = CMCMRC62D21B832U

Con posizione
INPS al n° 13290498AX
INAIL al n° 14048038

DICHIARO

Ai sensi del DPR 445/00 e s.m.i.

Di avere la capacità tecnico professionale per eseguire le opere in cui alla presente DIA
Che la presente copia del D U R C è conforme all'originale
Allego copia documento di identità

Carrara li 13/06/2011

In Fede

TECNOIMPIANTI

di Camici Marco

Via Chiasso Della Porta, 1 54033 Carrara

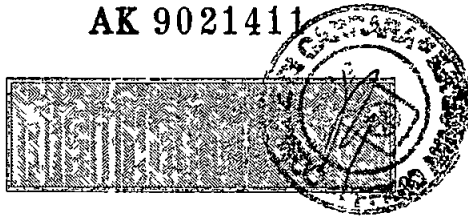
Tel 0585 - 70964 Cell 320 - 6768871

Partita Iva 01112260458

ATTITA' PROMOVATA / SENSI
DELL'ART 51 D.L. 25/08/2008 N° 112
FINO AL 03/02/2015

Scadenza 03/02/2013

AK 9021411



IPZS OFFICINA CV ROMA



5 25
Comune
dovuta
imposta

(Dr. Franco Fabrizi)
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Firma del titolare
CARRARA (MS)
04/02/2005

COMUNE DI CARRARA
14 GIU 2011

Cognome CAMICI
Nome MARCO
nato il 21.04/1962
211 P S A
(alto)
a CARRARA (MS)
ITALIANA
Cittadinanza
CARRARA (MS)
Residenza
CHIESA DELLA FORTE MP 1
Via
Comitato
Stato civile
Professione
IDRAUCCO
CONNOFATTI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1 68
Capelli Enzotati
Occhi Verdi
Segni particolari .



Camera di Commercio
Massa-Carrara



Prot VIW/341/2011/CMS0059

13/6/2011

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MASSA CARRARA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

VISURA ORDINARIA SENZA VALORE DI CERTIFICAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione CCMC62D21B832U
del Registro delle Imprese di MASSA CARRARA
data di iscrizione 23/02/2005

Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) al 23/02/2005
con il numero Albo Artigiani 23018
Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sez speciale) al 25/06/2010

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 114018

Denominazione TECNOIMPIANTI DI CAMICI MARCO

Forma giuridica IMPRESA INDIVIDUALE

Sede CARRARA (MS) VIA CHIASSO DELLA PORTA 1 CAP 54033

Partita IVA 01112260458

Ammontare del capitale investito in EURO 1 000,00

ATTIVITA'

Data inizio attivita' 22/02/2005

Attività esercitata nella sede
INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDROSANITARI NONCHE' DI TRASPORTO, DI TRATTAMENTO,
USO, ACCUMULO, CONSUMO DI ACQUA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI, IMPIANTI PER
TRASPORTO ED UTILIZZAZIONE DI GAS ALLO STATO LIQUIDO ED AERIFORME ALL'INTERNO
DEGLI EDIFICI (LETTERE C-D-E LEGGE 46/90)

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica)

Codice attività	Codice importanza	Data inizio
43 22	A	22/02/2005
43 22 02	D	22/02/2005

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)

Codice attività	Codice importanza	Data inizio
45 33 02	A	22/02/2005
45 33 03	D	22/02/2005

ADDETTI

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2010
(Dati rilevati al 31/12/2010)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	0	0	0	0	0
Indipendenti	1	1	1	1	1
Totale	1	1	1	1	1



Prot VIW/341/2011/CMS0059

13/6/2011

ALBI, RUOLI E LICENZE

ALBO IMPRESE ARTIGIANE n 23018
Provincia MS Data dom /accert 22/02/2005
Data delibera 30/03/2005
Data inizio attività artigiana 22/02/2005

Abilitata per gli impianti Legge 5/3/90 n 46 Art 1
LETTERA C
Provincia MS del 22/02/2005 Ente CAMERA DI COMMERCIO

Abilitata per gli impianti Legge 5/3/90 n 46 Art 1
LETTERA D
Provincia MS del 22/02/2005 Ente CAMERA DI COMMERCIO

Abilitata per gli impianti Legge 5/3/90 n 46 Art 1
LETTERA E
Provincia MS del 22/02/2005 Ente CAMERA DI COMMERCIO

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

1) CAMICI MARCO
nato a CARRARA (MS) il 21/04/1962
codice fiscale CMCMRC62D21B832U
residente a CARRARA (MS) VIA CHIASSO DELLA PORTA 1 CAP 54033
- TITOLARE FIRMATARIO
Riconoscimento req tecnico-prof L 5/3/90 n 46
RESPONSABILE TECNICO
per l'esercizio delle attività di cui alla lettera C, D, E
del 22/02/2005 Ente CAMERA DI COMMERCIO

SEDI SECONDARIE E UNITÀ LOCALI

Unità locale n 1 MAGAZZINO
CARRARA (MS) VIA GRAZZANO 11/B CAP 54033

Data apertura 01/03/2007

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2007 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio
43 22 I

CLASSIFICAZIONE ATECORI 2002 (informazione di sola natura statistica)
Codice attività Codice importanza Data inizio
45 33 02 I

RISCOSSI PER DIRITTI EURO 4,00
TOTALE EURO 4,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE 7745



**Camera di Commercio
Massa-Carrara**

Prot VIW/341/2011/CMS0059

13/6/2011

*** fine visura ***

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 90 DLGS 81/2008 E S.M.I.

☐ Denuncia di inizio attività

☐ Permissão di costruire

N° 106

Data di
presentazione 01/04/2011

Prot Generale 16055/849

Intestatario CORSINI RINA



Il/la sottoscritto/a CABANI
Cognome

MAURIZIO
Nome

Nato a CARRARA Prov MS il 18/11/1946

Residente in MARINA DI CARRARA Via / Piazza A MAGGIANI n° 57

Codice Fiscale CBNMRZ46S18B832Q

in qualità di * RESPONSABILE DEI LAVORI

Tel 0585 784092 335 1223010 Fax 0585 1886002 e-mail Cabani01@cabanimaurozio191.it

* committente o responsabile dei lavori

P R E M E S S O

Che le imprese affidate/esecutrici ed i lavoratori autonomi in relazione alle funzioni e/o lavoratori affidati sono le seguenti:

SPADONI PIERO con sede in Carrara via Foce n° 8

TERMAIMPIANTI di CAMICI MARCO con sede in Carrara via Chiasso Della Porta n°1

LZ IMPIANTI s n c con sede in Carrara via Carducci

D I C H I A R A

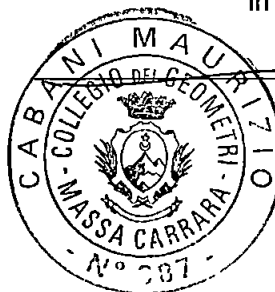
Di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) comma 9 di cui all'art. 90 del dlgs 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni di ciascuna delle succitate imprese

Dichiara altresì che i dati riportati sono veritieri e di impegnarsi a fornire su richiesta copia dei documenti comprovanti le indicazioni contenute nella presente dichiarazione

Si allega fotocopia della carta di identità

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D Lgs 196/2003

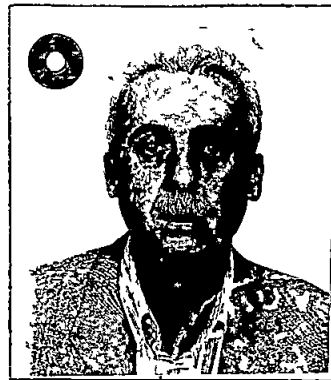
In fede



Cognome CABANI
Nome MAURIZIO
nato il 18/11/1946
(atto n 916 P I S A)
a CARRARA (MS)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza CARRARA (MS)
Via VERDI Nr 4
Stato civile Vedovo
Professione LIBERO PROFESSIONISTA

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,66
Capelli Grigi
Occhi Castani
Segni particolari



Firma del titolare

Maurizio Cabani

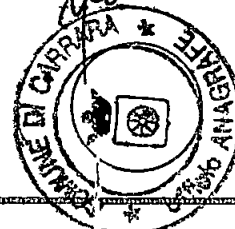
CARRARA (MS)

21/08/2003

Impronta del dito
indice sinistro

Il SINDACO

imposta
dovuta
al Comune
€ 5,25



COMUNE DI CARRARA

2011

VALIDITA' PROROGATA AI SENSI
DELL'ART. 31 D.L. 25/06/2008 N° 112

FINO AL 20/08/2013

AE 0079545

OFFICINA C.V. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
CARRARA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AE 0079545

DI

CABANI

MAURIZIO

INAIL**INPS****COMUNE DI CARRARA****14 GIU. 2011****DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**

PER LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA

Raccomandata AR

Spett.le

LZ IMPIANTI SNC DI LUGARI FABRIZIO
ED EMMANUELE
VIA CARDUCCI 14
54033 Carrara (MS)

Protocollo documento n	13740102	del	01/03/2011
Codice identificativo pratica (C I P) (da citare sempre nella corrispondenza)		20111240927414	

Denominazione/ragione sociale	LZ IMPIANTI SNC DI LUGARI FABRIZIO ED EMMANUELE		
Sede legale	VIA CARDUCCI 14 54033 Carrara (MS)		
Sede operativa	VIA CARDUCCI 14 54033 Carrara (MS)		
Codice Fiscale	01114950452	E-mail	lzipianti@msn.com
C C N L applicato	Rilasciato a lavoratore autonomo senza dipendenti		

Con il presente documento si dichiara che il lavoratore autonomo **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto

☒ I N P S - Sede di MASSA CARRARA
☒ E' iscritta/o all'INPS con PC/matricola n 15563763ql
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 14/03/2011
☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento FRASCA ACHILLE

☒ I N A I L - Sede di CARRARA
☒ E' assicurata/o all'INAIL con Codice Ditta n 14089036
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 01/03/2011
☐ E' in corso controversia amministrativa/giudiziale relativa all'esistenza di un debito contributivo
Il responsabile del procedimento PICCIOLI VIVIANA

Il presente certificato è rilasciato ai sensi dell'art 86 co 10 D Lgs n°276/2003 ed è valido 90 (novanta) giorni dalla data di rilascio

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute

Originale CARRARA li 24/03/2011

Per INPS-INAIL
Il responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
della sede Inail di CARRARA
EULALIA MARSIGLIA

AUTOCERTIFICAZIONE
(ai sensi del DPR 445/00 e s m i)

Il sottoscritto Lugari Fabrizio nato a Carrara il 09/09/1955,contitolare della Ditta LZ IMPIANTI snc di Lugari Fabrizio ed Emanuele con sede in Carrara via Carducci n° 14 C.F.=LGRFRZ55P09B832W

Con posizione
INPS al n° 1556763 ql
INAIL al n° 14089036

DICHIARO

Ai sensi del DPR 445/00 e s.m i

Di avere la capacità tecnico professionale per eseguire le opere in cui alla presente DIA
Che la presente copia del D U.R C è conforme all'originale
Allego copia visura camerale
Allego copia documento di identità

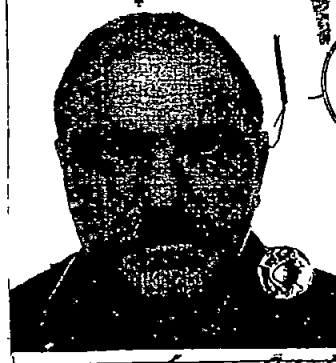
Carrara li 13/06/2011

L.Z. Impianti snc
di LUGARI F.B.E.
via Carducci 14
54033 CARRARA (MS)
C.F. P.IVA 01114950452

Cognome **LUGARI**
Nome **FABRIZIO**
nato il **09/09/1955**
(alto n **210** p **1** S **A**)
a **CARRARA (MS)**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **CARRARA (MS)**
Via **GALISSANO n 5**
Stato civile **Coniugato**
Professione **OPERAIO**

CON NOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,70**
Capelli **Brizzolati**
Occhi **Castani**
Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare *[Signature]*
CARRARA (MS) **14/08/2010**

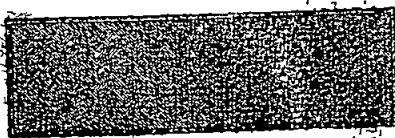
D'ORDINE DEL SINDACO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dr. Franca Fabrizzi)

Imposta
dovuta
al Comune
5,26

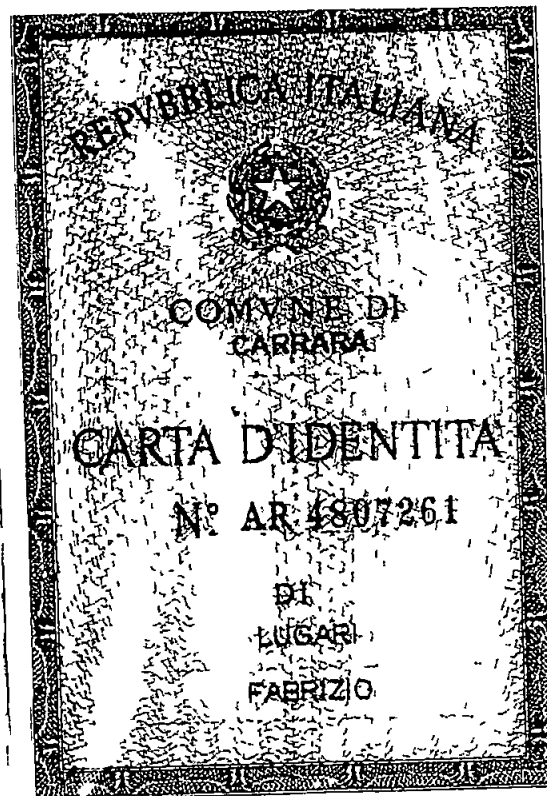


Scadenza **13/10/2020**

AR 4807261



P. 25 11 OFFICINA





Codice Fiscale **LGRFRZ55P09B832W** Data di scadenza **21/07/2013**

Cognome **LUGARI**

Nome **FABRIZIO**

Sesso **M**

Luogo di nascita **CARRARA**

Provincia **MS**



Dato sanitario regionale

Da 2 di nascita **09/09/1955**



CODICE FISCALE

COGNOME

OM

LOGO S

ASCI

PROVINCIA

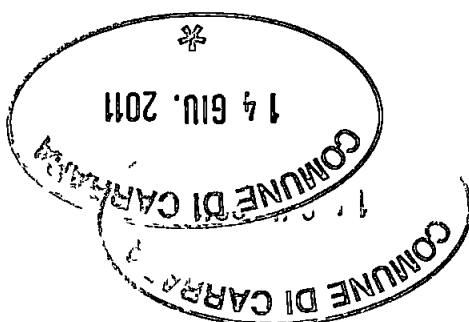
2005

**LUGARI
FABRIZIO
CARRARA
MS**

SESSO **M**

09/09/1955

Ministero dell'Economia e delle Finanze





Camera di Commercio
Massa-Carrara



Visura ordinaria societa' di persone

LZ IMPIANTI S.N.C. DI LUGARI FABRIZIO ED EMMANUELE

Forma giuridica **SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO**

Sede legale **CARRARA (MS) VIA CARDUCCI 14 cap 54033 frazione FOSSOLA**

Codice fiscale **01114950452**

Numero REA **MS - 114190**



Camera di Commercio
Massa-Carrara

Visura ordinaria società di persone
LZ IMPIANTI S N C DI LUGARI FABRIZIO ED EMMANUELE
codice fiscale **01114950452**

Indice del documento

Sede	3
Informazioni da patti sociali	3
Estremi di costituzione	3
Oggetto sociale	3
Poteri	4
Informazioni patrimoniali	4
Soci e titolari di cariche o qualifiche	4
Attività, albi ruoli e licenze	6
Attività	6
Albi e ruoli	7
Aggiornamento impresa	7



Camera di Commercio
Massa-Carrara

Visura ordinaria società di persone
LZ IMPIANTI S N C DI LUGARI FABRIZIO ED EMMANUELE
codice fiscale **01114950452**

Sede

Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA) 114190

Sede legale CARRARA (MS)
VIA CARDUCCI 14 cap 54033
frazione FOSSOLA

Partita Iva 01114950452

Informazioni da patti sociali

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione 01114950452
del Registro delle Imprese di MASSA CARRARA
Data iscrizione 24/03/2005

Sezioni Iscritta nella sezione ORDINARIA il 24/03/2005
Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 06/04/2005
con il numero albo artigiani 23169

Informazioni costitutive Dato atto di costituzione 17/03/2005

Durata della società Data termine 31/12/2050
con proroga tacita di anno in anno

Scadenza esercizi Scadenza primo esercizio 31/12/2005
Scadenza esercizi successivi 31/12

Oggetto sociale

Oggetto sociale OGGETTO SOCIALE
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO
- L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, SIA CIVILI CHE INDUSTRIALI,



- L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, SIA CIVILI CHE INDUSTRIALI,
- LA RIPARAZIONE, IL COMMERCIO E LA MANUTENZIONE DI APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI IN GENERE,
- L'INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI AUTOMAZIONE, SIA CIVILI CHE INDUSTRIALI,
- LA REALIZZAZIONE DI LAVORI IN MURATURA IN GENERE, SIA RIVOLTA A PRIVATI CHE AD AZIENDE COMMERCIALI E INDUSTRIALI
IL TUTTO SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO
LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO ED ALL'INGROSSO DI COMPUTER, DI MACCHINARI ELETTRONICI ED ELETTRICI DI QUALSIASI NATURA
ESSA POTRA', INOLTRE, COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE IMMOBILIARE, MOBILIARE, INDUSTRIALE, COMMERCIALE E FINANZIARIA NECESSARIA O UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE E IN PARTICOLARE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON TASSATIVO, POTRA' PROCEDERE ALLA COMPRAVENDITA, ALLA PERMUTA CON O SENZA GARANZIE IPOTECARIE, DI BENI IMMOBILI E DI BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI, PROMUOVERE AZIONI GIUDIZIARIE, STIPULARE TRANSAZIONI, CONTRARRE MUTUI, FINANZIAMENTI, APERTURE DI CREDITO PRESSO ISTITUTI DI CREDITO PUBBLICI E PRIVATI, CONCEDERE ISCRIZIONI, ANNOTAZIONI E CANCELLAZIONI IPOTECARIE, EFFETTUARE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO, DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI, GLI UFFICI PUBBLICI, LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, GLI UFFICI DOGANALI, CONCEDERE AVALLI, FIDEIUSSIONI, NONCHE' GARANZIE REALI E PERSONALI, A FAVORE DI BANCHE E DI TERZI IN GENERE
POTRA', ALTRESAI', ASSUMERE PARTECIPAZIONI E/O INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA', AZIENDE O IMPRESE, INDUSTRIALI O COMMERCIALI, COSTITUITE O COSTITUENDE, AVENTI OGGETTO CONNESSO O ANALOGO AL PROPRIO

Poteri

Poteri da statuto o da
patti sociali

LA GESTIONE DELLA SOCIETA' SPETTA AI SIGNORI FABRIZIO LUGARI ED EMMANUELE LUGARI, I QUALI POTRANNO COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE OCCORRENTI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESSENDO INVESTITI, IN VIA TRA LORO LIBERA E DISGIUNTA, DELLA FIRMA SOCIALE E DELLA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO

Informazioni patrimoniali

Conferimenti Valore nominale dei conferimenti in EURO 4 500,00

Soci e titolari di cariche o qualifiche

SOCIO LUGARI FABRIZIO



Camera di Commercio
Massa-Carrara

Visura ordinaria società di persone
LZ IMPIANTI S N C DI LUGARI FABRIZIO ED EMMANUELE
codice fiscale **01114950452**

**AMMINISTRATORE
RESPONSABILE
TECNICO**

Rappresentante dell'impresa

Nato a CARRARA (MS) il 09/09/1955

Codice fiscale LGRFRZ55P09B832W

Residenza CARRARA (MS) VIA GALISSANO 5 cap 54033

Cariche e poteri **SOCIO AMMINISTRATORE** nominato con atto del 17/03/2005

RESPONSABILE TECNICO

Nominato il 04/04/2005

Quota Quota 2 250,00

Valuta EURO

*Riconoscimento requisiti
tecnico-professionali L
46/90* **RESPONSABILE TECNICO** per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B, C, D, E, G
Del 04/04/2005
Ente CAMERA DI COMMERCIO

**SOCIO
AMMINISTRATORE
RESPONSABILE
TECNICO**

LUGARI EMMANUELE

Rappresentante dell'impresa

Nato a CARRARA (MS) il 17/07/1981

Codice fiscale LGRMNL81L17B832B

Residenza CARRARA (MS) VIA GALISSANO 5 cap 54033

Cariche e poteri **SOCIO AMMINISTRATORE** nominato con atto del 17/03/2005

RESPONSABILE TECNICO

Nominato il 05/10/2010

Durata in carica FINO ALLA REVOCA

Quota Quota 2 250,00

Valuta EURO

*Riconoscimento requisiti
tecnico-professionali
D M 37/2008* **RESPONSABILE TECNICO** per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B, C, D, E, G
Del 05/10/2010
Ente CAMERA DI COMMERCIO



Attività, albi ruoli e licenze

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 04/04/2005

Attività esercitata nella
sede legale

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, ANTENNE E IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE, IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, IMPIANTI IDROSANITARI E DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA, IMPIANTI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DI GAS, IMPIANTI ANTINCENDIO (LETT A-B-C-D-E-G LEGGE 46/90)

**Classificazione ATECORI
2007 della descrizione
attività (informazione di
sola natura statistica)**

Codice 43 21 01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
Importanza A - primaria Albo Artigiani
Data inizio 04/04/2005

Codice 43 21 02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
Importanza D - secondaria Albo Artigiani
Data inizio 04/04/2005

Codice 43 22 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione)
Importanza D - secondaria Albo Artigiani
Data inizio 04/04/2005

Codice 43 22 01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
Importanza D - secondaria Albo Artigiani
Data inizio 04/04/2005

Codice 43 22 02 - Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
Importanza D - secondaria Albo Artigiani
Data inizio 04/04/2005

Codice 43 22 03 - Installazione di impianti di spegnimento antincendio, compresi quelli integrati (inclusa manutenzione e riparazione)
Importanza D - secondaria Albo Artigiani
Data inizio 04/04/2005

**Classificazione ATECORI
2002 della descrizione
attività (informazione di
sola natura statistica)**

Codice 45 31 01 - Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia elettrica
Importanza A - primaria Albo Artigiani
Data inizio 04/04/2005



Camera di Commercio
Massa-Carrara

Visura ordinata società di persone
LZ IMPIANTI S N C DI LUGARI FABRIZIO ED EMMANUELE
codice fiscale **01114950452**

Codice 45 31 02 - Installazione e riparazione di impianti Radio TV, impianti d'allarme, impianti telefonici ed altri impianti di telecomunicazione , antenne e parafulmini
Importanza D - secondaria Albo Artigiani
Data inizio 04/04/2005

Codice 45 33 01 - Installazione e riparazione di impianti di riscaldamento e di condizionamento
Importanza D - secondaria Albo Artigiani
Data inizio 04/04/2005

Codice 45 33 02 - Installazione e riparazione di impianti idrosanitari
Importanza D - secondaria Albo Artigiani
Data inizio 04/04/2005

Codice 45 33 03 - Installazione e riparazione di impianti per il trasporto del gas
Importanza D - secondaria Albo Artigiani
Data inizio 04/04/2005

Codice 45 34 01 - Installazione e riparazione di impianti integrati di protezione antincendio
Importanza D - secondaria Albo Artigiani
Data inizio 04/04/2005

Albi e ruoli

Albo Imprese Artigiane Numero 23169
 Provincia MS
 Data domanda/accertamento 04/04/2005
 Data delibera 20/06/2005

Attività Data inizio attività 04/04/2005

Ulteriori informazioni *** DAL 03/06/05 DECORR TERM ART 7 LEG 443/85 ***
inserite dalla
Commissione Provinciale
per l'Artigianato

Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo 05/10/2010

Importo per Diritti Euro 4,50

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INfortUNI SUL LAVORO

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

COMUNE DI

14 GIU



C.E.R.T.
Cassa Edile
Regionale
Toscana

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

PER LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA

Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	14152154	del	05/04/2011
Codice Identificativo Pratica (C I P) (da citare sempre nella corrispondenza)	20110009752561		

Raccomandata A/R
Spett.le SPADONI PIERO
VIA FOCE 8
54033 CARRARA (MS)

Consorzio/Mandataria	SPADONI PIERO				
Sede legale	VIA FOCE 8 54033 CARRARA (MS)				
Sede operativa/ind attività	VIA FOCE 8 54033 CARRARA (MS)				
Codice Fiscale	SPDPRI67A05B832Z	e-mail	cna@ms.it	e-mail PEC	
C.C.N. L'applicato	Edilizia				

Con il presente documento si dichiara che l'impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

☒ **INAIL - Sede di CARRARA**

☒ È assicurata con Codice Ditta n° 2762302

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 05/04/2011

Il responsabile del procedimento DEL GIUDICE MARGHERITA

☒ **INPS - Sede di MASSA CARRARA**

☒ È iscritta con Matricola Azienda n° 4602739102

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 15/04/2011

Il responsabile del procedimento FRASCA ACHILLE

☒ **CASSA EDILE - C.E.R.T. - MS**

☒ È iscritta con C.I. n° 4884

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 15/04/2011

Risulta regolare con la Cassa Edile emittente

Risulta regolare con altre Casse Edili come da esito BNI del 21/04/2011

Il responsabile del procedimento LEDDA ANTONIO

Il presente certificato è rilasciato ai sensi dell'art. 89 co 10 D Lgs n° 276/2003 ed è valido 90 giorni dalla data di rilascio

Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute

Emesso dalla CASSA EDILE in data 27/04/2011

Per INAIL-INPS-CASSA EDILE

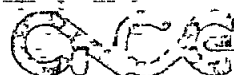
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale

LEDDA ANTONIO

Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it

Pag 1 di 1

0402101/11



AUTOCERTIFICAZIONE
(ai sensi del DPR 445/00 e s.m.Ed i .:)

Io sottoscritto Spadoni Piero titolare della Ditta Spadoni Piero, nato a Carrara il 05/01/1967, con sede legale in Carrara, Via Foce N°8, C.F SPD PRI 67°05B832Z

Con POSIZIONE
INPS al n° 4602739102
I.N.A.I.L al n° 2762302
Cassa Edile R.T. al n°4884.

DICHIARO

Ai sensi del DPR 445/00 e s.m Ed i .:

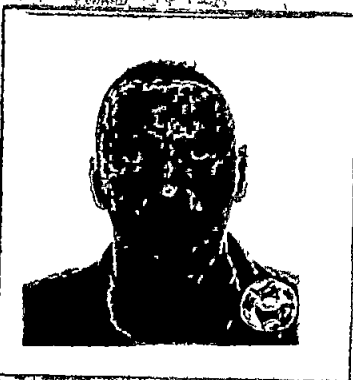
Di avere la capacita tecnico professionale per eseguire le opere in cui alla presente DIA.
Di Applicare ai lavoratori dipendenti il C.C.N.L. EDILI (Artigiano)
(Vedi copia conforme allegata)
Che la presente copia del D.U.R.C. è conforme all'originale.
Allego Coppia documento D'identità

Carrara 27/04/11

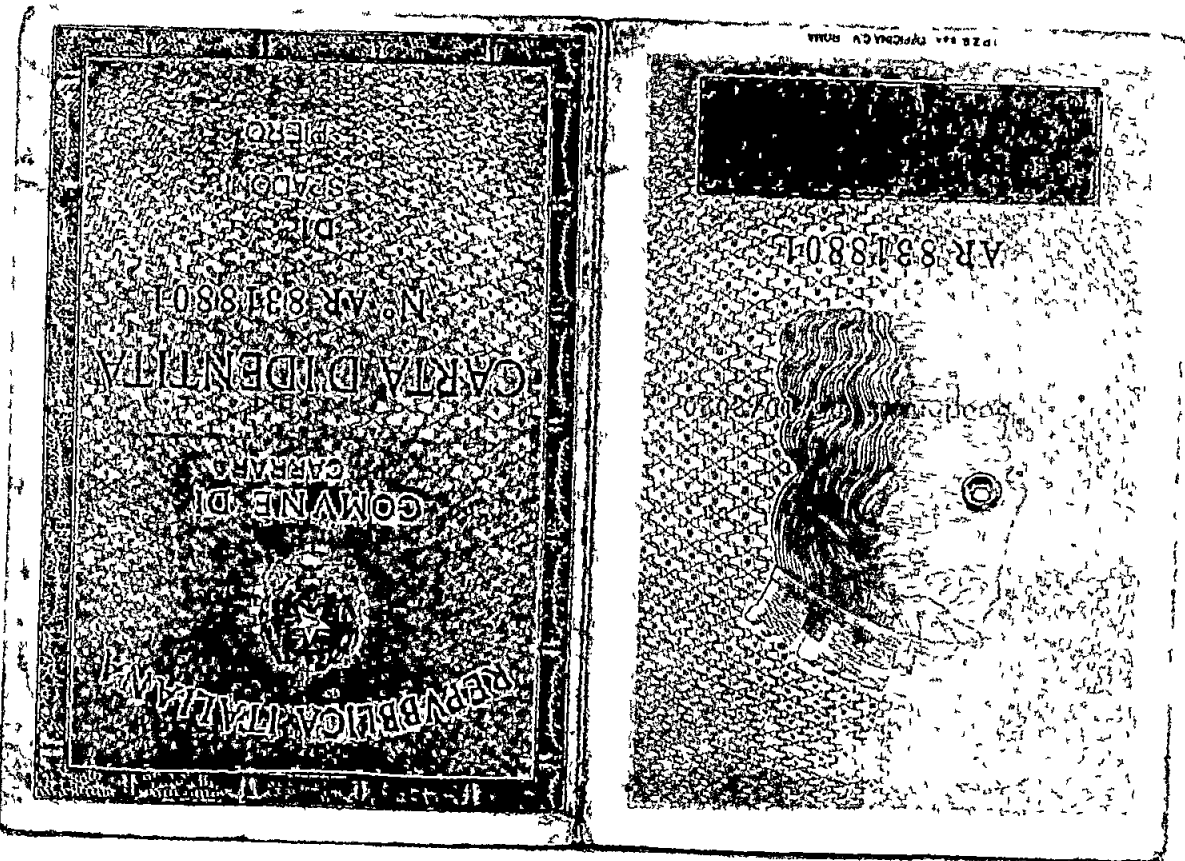
IN FEDE:
Impresa Edile
SPADONI PIERO
Via Foce, 8 - Tel 322/7940251
54033 CARRARA (MS)
Part. IVA 01121290454
C F SPD PRI 67A05 E P 7

COMUNE DI CARRARA
14 GIU 2011

Cognome SPADONI
Nome PIERO
nato il 05/01/1967
(atto n. 22 S. A)
a CARRARA (MS)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza CARRARA (MS)
Via FOCEN8
Stato civile Celibe
Professione MURATORE
CONNOTATI E CONTASSEGNI SALIENTI
Statura 1,75
Capilli Castani
Occhi Castani
Segni particolari



Firma
CARRARA (MS) 06/10/2010
D'ORDINE DEL SINDACO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Dr. Franco Fabrizi)
Imposta
dovuta
al Comune
6,26





**Camera di Commercio
Massa-Carrara**



Visura ordinaria dell'impresa

SPADONI PIERO

Forma giuridica: IMPRESA INDIVIDUALE

Sede: CARRARA (MS) VIA FOCE 8 cap 54033

Codice fiscale: SPDPRI67A05B832Z

Numero REA: MS - 114741



Camera di Commercio
Massa-Carrara

Visura ordinaria dell'impresa
SPADONI PIERO
codice fiscale **SPDPRI67A05B832Z**

Indice del documento

Sede	3
Informazioni costitutive	3
Estremi di costituzione	3
Informazioni patrimoniali	3
Titolari di cariche o qualifiche	3
Attività, albi ruoli e licenze	4
Attività	4
Albi e ruoli	4
Aggiornamento impresa	4



Camera di Commercio
Massa-Carrara

Visura ordinaria dell'impresa
SPADONI PIER
codice fiscale **SPDPRI67A05B832**

Sede

Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA) 114741

Sede CARRARA (MS)
VIA FOCE 8 cap 54033

Partita Iva 01121290454

Informazioni costitutive

Estremi di costituzione

**Iscrizione Registro
Imprese** Codice fiscale e numero d'iscrizione. SPDPRI67A05B832Z
del Registro delle Imprese di MASSA CARRARA
Data iscrizione: 05/07/2005

Sezioni Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 05/07/2005
con il numero albo artigiani 23242
Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sezione speciale) il 25/06/2010

Informazioni patrimoniali

Capitale Investito Ammontare del capitale investito in EURO 1.000,00

Titolari di cariche o qualifiche

TITOLARE FIRMATARIO **SPADONI PIERO**
Nato a CARRARA (MS) il 05/01/1967
Codice fiscale SPDPRI67A05B832Z
Residenza: CARRARA (MS) VIA FOCE 8 cap 54033

Cariche e poteri **TITOLARE FIRMATARIO**



Camera di Commercio
Massa-Carrara

Visura ordinaria dell'impresa
SPADONI PIERO
codice fiscale **SPDPRI67A05B832Z**

Attività, albi ruoli e licenze

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 24/06/2005

Attività prevalente
esercitata dall'impresa

EDILIZIA IN GENERE

Classificazione ATECORI
2007 della descrizione
attività (informazione di
sola natura statistica)

Codice 43 39 01 - Attività non specializzate di lavori edili (muratori)
Importanza A - primaria Albo Artigiani
Data inizio 24/06/2005

Classificazione ATECORI
2002 della descrizione
attività (informazione di
sola natura statistica)

Codice 45 45 01 - Attività non specializzate di lavori edili
Importanza A - primaria Albo Artigiani
Data inizio 24/06/2005

Addetti
(informazione di sola
natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2010
(Dati rilevati al 31/12/2010)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Dipendenti	6	6	6	6	6
Indipendenti	1	1	1	1	1
Totale	7	7	7	7	7

Albi e ruoli

Albo Imprese Artigiane

Numero 23242

Provincia MS

Data domanda/accertamento 30/06/2005

Data delibera 04/08/2005

Attività Data inizio attività 24/06/2005

Aggiornamento impresa



Camera di Commercio
Massa-Carrara

Visura ordinaria dell'impresa
SPADONI PIERO
codice fiscale **SPDPRI67A05B832Z**

Data ultimo protocollo 25/06/2010

Importo per Diritti Euro 4,00



**Camera di Commercio
Massa-Carrara**

Visura ordinaria dell'impresa
SPADONI PIERO
codice fiscale. **SPDPRI67A05B832Z**

Data ultimo protocollo: 25/06/2010

Importo per Diritti Euro 4,00

STAMPA

EDILIZIA - Aziende artigiane

Decorrenza 1° luglio 2008 - Scadenza 31 dicembre 2011

Sintesi del trattamento economico-normativo risultante dal c.c.n.l. 23 luglio 2008 per i dipendenti dalle imprese artigiane edili e affini, aderenti all'Associazione nazionale artigiani dell'edilizia, decoratori e pittori ed attività affini (ANAEPA), all'ANSE, all'ASSOEDILI, alla Federazione italiana artigiani edili (FIAE) ed alla Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI)

<u>DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO</u>	
<u>ASSUNZIONE</u>	<u>LUOGO DELLA PRESTAZIONE</u>
<u>MANSIONI</u>	<u>ASSENZE</u>
<u>DIRITTI SINDACALI</u>	<u>SANZIONI DISCIPLINARI</u>
<u>AMBIENTE DI LAVORO E SICUREZZA</u>	<u>ESTINZIONE DEL RAPPORTO</u>
<u>RETRIBUZIONE</u>	<u>ASSISTENZA INTEGRATIVA</u>
<u>DURATA DELLA PRESTAZIONE</u>	<u>CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA</u>
<u>PARTICOLARI TIPOLOGIE CONTRATTUALI</u>	
<u>APPRENDISTATO</u>	<u>CONTRATTO DI INSERIMENTO</u>
<u>LAVORO A TERMINE</u>	<u>LAVORO A TEMPO PARZIALE</u>
<u>CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE</u>	
<u>PREVIDENZA INTEGRATIVA</u>	
<u>FONDO PENSIONE</u>	<u>CONTRIBUTI E PRESTAZIONI</u>

DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO

ASSUNZIONE

Classificazione del personale

I lavoratori sono classificati nei seguenti 7 livelli, secondo un sistema di inquadramento unico per operai, impiegati e quadri

Livelli	Categorie
7	Quadri e impiegati di prima categoria super
6	Impiegati di prima categoria
5	Impiegati di seconda categoria e operai di 5° livello
4	Assistenti tecnici già inquadrati in terza categoria, operai di quarto livello
3	Impiegati di terza categoria e operai specializzati
2	Impiegati di quarta categoria e operai qualificati
1	Impiegati di quarta categoria (primo impiego) e operai comuni

Si riportano di seguito le declaratorie generali di livello, integrate nel testo contrattuale da esemplificazioni di profili professionali

7° Livello

Quadri lavoratori con funzioni direttive chiamati a fornire contributi qualificati per la

definizione degli obiettivi dell'impresa e che svolgono con continuità funzione di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi

Impiegati lavoratori con funzioni direttive preposti alla direzione, con specifico mandato a ricoprire ruoli e funzioni per i quali siano previste responsabilità e deleghe atte a coordinare e dirigere l'attuazione dei programmi con responsabilità dei risultati con il preciso scopo dello sviluppo e realizzazione degli obiettivi dell'impresa

6° Livello

Impiegati lavoratori con funzioni direttive che richiedano una specifica preparazione e capacità professionale con discrezionalità di potere e con facoltà di decisioni ed autonomia di iniziativa nei limiti delle direttive generali impartite dal titolare o dai superiori di livello per grado di responsabilità

5° Livello

Impiegati e operai lavoratori che assolvono mansioni di concetto richiedenti iniziativa ed una determinata autonomia funzionale nell'ambito delle direttive ricevute per la cui esecuzione sia necessaria una specifica conoscenza tecnica o amministrativa, oppure comprovata pratica ed esperienza supportata dalle necessarie nozioni tecniche

4° Livello

Impiegati lavoratori che assolvono mansioni di concetto che comportano un'adeguata autonomia nell'ambito delle direttive impartite, per le quali si richiede adeguata conoscenza o esperienza nel campo tecnico e amministrativo

Assistenti tecnici e operai lavoratori dotati di specifica preparazione professionale o esperienza di lavoro in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva eventualmente con assegnazione di coordinamento di altri lavoratori

3° Livello

Impiegati e operai lavoratori aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale nonché operai superiori ai qualificati, in grado di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico pratica

2° Livello

Impiegati e operai lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che richiedono normali capacità e qualificazione professionale per la loro esecuzione nonché operai capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica capacità per la loro esecuzione

1° Livello

Impiegati e operai vi rientrano gli impiegati di primo impiego, secondo l'elencazione tassativa di profili del testo contrattuale e gli operai comuni

Revisione della classificazione

E' istituita una Commissione paritetica che dovrà provvedere alla revisione del sistema di classificazione dei lavoratori

Lavoratori muniti di attestato rilasciato dalla scuola edile

I lavoratori muniti di apposito attestato rilasciato dalla scuola edile assunti per lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione, devono effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro, al termine del quale, se confermati in servizio, conseguono la qualifica inerente alle mansioni svolte. Durante tale periodo di adattamento i lavoratori vengono inquadrati nel 1° livello

Laureati e diplomati

I laureati in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (ingegneri, architetti e simili), in specialità amministrative (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili) e i diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia

(geometri, periti edili e simili) o in specialità amministrative (ragionieri, periti commerciali) non possono essere assegnati a categoria inferiore al 5° livello per i laureati, ed al 3° livello per i diplomati, semprechè siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio

Periodo di prova

Sono previsti i seguenti periodi di prova, in relazione al livello di inquadramento contrattuale

Qualifiche	Categorie/Livelli	Durata
Operai	4° livello	25 giorni
	specializzati	20 giorni
	qualificati	15 giorni
	altri	5 giorni
Impiegati	7° livello	6 mesi
	6° livello	5 mesi
	5° livello e assistenti	
	tecnici di 4° livello	3 mesi
	4°, 3°, 2° e 1° livello	2 mesi

Note alla tabella

- Operai: i giorni devono intendersi di lavoro effettivo
- Operai specializzati: il periodo di prova è di 20 giorni lavorativi anche per gli autisti conduttori di autobetoniere o autobetonpomphe assunti come operai specializzati

Sono esonerati dal periodo di prova gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni purché il relativo rapporto non sia stato risolto da oltre 3 anni e gli impiegati che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni da non oltre un anno

La malattia intervenuta durante il periodo di prova ne sospende il decorso e il lavoratore sarà ammesso a continuare il periodo medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso nei limiti di durata del periodo stesso

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per gli impiegati, il decorso del periodo di prova è sospeso fino alla guarigione clinica, e per gli operai, nel limite di 30 giorni

MANSIONI

Assegnazione a mansioni superiori

Salvo il caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione diviene definitiva dopo un periodo di svolgimento delle mansioni superiori di

- 2 mesi per gli operai,
- 3 mesi continuativi o 4 non continuativi per gli impiegati (7 mesi non continuativi per il 7° e 6° livello),
- 6 mesi per i quadri

Qualora l'operaio adibito a mansioni superiori abbia già acquisito, durante un precedente rapporto, la relativa qualifica, tale qualifica superiore verrà nuovamente acquisita dopo un periodo di svolgimento delle mansioni superiori di durata corrispondente al periodo di prova

Dopo l'assegnazione definitiva gli impiegati devono beneficiare di una nuova retribuzione (minimo, superminimo, indennità di contingenza, elemento economico territoriale, premio di produzione territoriale) superiore alla precedente di almeno il 20% della differenza intercorrente fra i minimi di retribuzione dei due livelli.

Passaggio di qualifica

L'anzianità di servizio maturata come operaio è utile ai fini del preavviso e del t f r

DIRITTI SINDACALI

Rappresentanze in azienda

In tema di rappresentanze sindacali il c.c.n.l. fa rinvio a quanto previsto dall'Accordo interconfederale 21 luglio 1988

Assemblee

Ai lavoratori spettano 10 ore annue di permessi retribuiti per partecipare alle assemblee durante l'orario di lavoro

Le riunioni - che devono essere convocate con preavviso di 48 ore riducibili a 24 ore in caso d'urgenza - si svolgono all'interno dell'azienda in presenza di locali idonei

AMBIENTE DI LAVORO E SICUREZZA

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a permessi retribuiti nelle seguenti misure

- 8 ore annue nelle imprese o unità produttive fino ai 15 dipendenti,
- 20 ore annue nelle imprese o unità produttive dai 16 ai 50 dipendenti

Per la formazione del rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori sono destinate, rispettivamente, 32 e 8 ore lavorative

La disciplina suesposta non si applica qualora l'impresa si avvalga della disciplina prevista dall'accordo 6 novembre 1995 in tema di rappresentante territoriale per la sicurezza. In tal caso, per consentire al rappresentante territoriale di espletare il proprio mandato, le imprese sono tenute ad accantonare presso la Cassa edile, ovvero in un Fondo regionale di categoria, una quantità retributiva oraria ragguagliata a € 6,00 annue per dipendente in forza (di cui € 4,00 per l'attività di rappresentanza, e la restante quota per la formazione e informazione del rappresentante e dei lavoratori)

RETRIBUZIONE

Definizione

Operai

Sono elementi del trattamento economico ai fini del calcolo degli istituti contrattuali: paga base di fatto (composta da minimo di retribuzione ed eventuale superminimo individuale), indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, utile di cottimo, maggiorazione per i capisquadra, ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese

Impiegati

Elementi del trattamento economico globale: minimo di retribuzione, superminimo individuale, indennità di contingenza, premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale, indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario, aumenti periodici di anzianità, compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato, provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili, indennità sostitutiva di mensa, indennità di cassa e di maneggio denaro, indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria, ogni altra indennità avente carattere specifico, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese anche in misura forfettaria, rateo della tredicesima mensilità, del premio annuo e del premio di fedeltà

Retribuzione mensile

Quota oraria e giornaliera

Gli importi riportati nelle tabelle che seguono sono riferiti a mese
Il divisore per ottenere la quota oraria è 173 (208 per i discontinui)

Minimi tabellari

Fino al 30 giugno 2008

<i>Livelli</i>	<i>Minimo</i>	<i>Contingenza</i>	<i>Indennità di funzione</i>	<i>Ed r confederale</i>
7Q	1 296,47	534,28	70,00	10,33
7	1 296,47	534,28	---	10,33
6	1 133,11	529,11	---	10,33
5	944,04	522,91	---	10,33
4	874,39	520,12	---	10,33
3	817,73	517,85	---	10,33
2	722,67	515,27	---	10,33
1	632,31	512,58	---	10,33

Dal 1° luglio 2008

<i>Livelli</i>	<i>Minimo</i>	<i>Contingenza</i>	<i>Indennità di funzione</i>	<i>Ed r confederale</i>
7Q	1 429,72	534,28	70,00	10,33
7	1 429,72	534,28	---	10,33
6	1 250,11	529,11	---	10,33
5	1 041,54	522,91	---	10,33
4	964,74	520,12	---	10,33
3	902,23	517,85	---	10,33
2	797,42	515,27	---	10,33
1	697,31	512,58	---	10,33

Dal 1° ottobre 2008

<i>Livelli</i>	<i>Minimo</i>	<i>Contingenza</i>	<i>Indennità di funzione</i>	<i>Ed r confederale</i>
7Q	1 429,72	534,28	140,00	10,33
7	1 429,72	534,28	---	10,33
6	1 250,11	529,11	---	10,33
5	1 041,54	522,91	---	10,33
4	964,74	520,12	---	10,33
3	902,23	517,85	---	10,33
2	797,42	515,27	---	10,33
1	697,31	512,58	---	10,33

Dal 1° gennaio 2009

<i>Livelli</i>	<i>Minimo</i>	<i>Contingenza</i>	<i>Indennità di funzione</i>	<i>Ed r confederale</i>
7Q	1 461,26	534,28	140,00	10,33
7	1 461,26	534,28	---	10,33
6	1 277,80	529,11	---	10,33
5	1 064,62	522,91	---	10,33
4	986,12	520,12	---	10,33
3	922,23	517,85	---	10,33
2	815,11	515,27	---	10,33
1	712,69	512,58	---	10,33

Dal 1° gennaio 2010

<i>Livelli</i>	<i>Minimo</i>	<i>Contingenza</i>	<i>Indennità di funzione</i>	<i>Ed r confederale</i>
7Q	1 524,34	534,28	140,00	10,33
7	1 524,34	534,28	---	10,33
6	1 333,18	529,11	---	10,33
5	1 110,77	522,91	---	10,33

4	1 028,89	520,12	—	10,33
3	962,23	517,85	—	10,33
2	850,49	515,27	—	10,33
1	743,46	512,58	—	10,33

Dal 1° gennaio 2011

Livelli	Minimo	Contingenza	Indennità di funzione	Ed r confederale
7Q	1 593,72	534,28	140,00	10,33
7	1 593,72	534,28	—	10,33
6	1 394,10	529,11	—	10,33
5	1 161,54	522,91	—	10,33
4	1 075,94	520,12	—	10,33
3	1 006,23	517,85	—	10,33
2	889,41	515,27	—	10,33
1	777,31	512,58	—	10,33

Note alle tabelle

- Minimo è comprensivo dell'E d r contrattuale spettante ai sensi dell'accordo 14 aprile 1997
- Indennità di funzione assorbe eventuali superminimi individuali fino a concorrenza del 50% del suo importo
- E d r confederale spetta a tutti i lavoratori per 13 mensilità in applicazione del Protocollo 31 luglio 1992
- Laureati o diplomati superato il periodo di prova, agli impiegati laureati o diplomati di scuola media superiore, adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio, spettano le seguenti maggiorazioni sui minimi di retribuzione
 - a) 5% per il periodo di permanenza del 5° livello (per i laureati),
 - b) 8% per il periodo di permanenza del 3° livello (per i diplomati)

Eventuali importi erogati a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali, o in previsione del c c n l sono assorbiti fino a concorrenza degli incrementi retributivi previsti, e cesseranno di essere corrisposti dal 1° luglio 2008

Accantonamento presso la Cassa edile - Operai

Il trattamento spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia, è assolto dal datore di lavoro con l'applicazione delle seguenti maggiorazioni alla retribuzione relativa alle ore di prestazione normale ed al trattamento economico per festività nazionali e infrasettimanali, da calcolare sui seguenti elementi della retribuzione paga base di fatto, indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore, premi di produzione o cottimi impropri, nonché, per i cottimisti, utile minimo ed effettivo di cottimo e, per i capisquadra, la relativa maggiorazione

Istituto	%
ferie	8,50
gratifica natalizia	10,00
	18,50

Gli importi risultanti devono essere accantonati, al netto delle ritenute di legge determinate secondo criteri convenzionali, presso la Cassa edile, che provvede a corrisponderli agli interessati secondo modalità stabilite dagli accordi locali

La maggiorazione spetta anche durante le assenze dal lavoro per malattia o infortunio, nei limiti della conservazione del posto

Nelle predette ipotesi di assenza l'impresa deve erogare a proprio carico la differenza fra l'importo della percentuale (computato sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere) ed il trattamento economico corrisposto all'operaio per ferie, festività e gratifica natalizia dagli Istituti assicuratori (*)

La Cassa edile è tenuta a erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie solo a seguito del versamento da parte dell'impresa alla Cassa stessa delle somme percentuali di sua competenza

(*) A norma dell'allegato B) al c c n l il criterio convenzionale per l'accantonamento presso la Cassa edile, al netto delle ritenute di legge, della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia è il seguente

1) Calcolo delle ritenute fiscali e dei contributi

A questi fini, per i casi di malattia e infortunio o malattia professionale la maggiorazione è così computata

Tipologia	%
-----------	---

Giornate di carenza INPS e INAIL	18,5
Dal 4° giorno di malattia in poi	18,5
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale	7,4
Dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi	4,6

2) Accantonamento netto presso la Cassa edile

Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti

Tipologia	%
Giornate di carenza INPS e INAIL	14,2
Dal 4° giorno di malattia in poi	14,2
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale	5,7
Dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale in poi	3,6

Cottimo

Le tariffe di cottimo devono garantire un utile non inferiore all'8% dei minimi di paga base (5% per i concottimisti)

Aumenti periodici di anzianità

Impiegati

Per ciascun biennio di servizio prestato ogni impiegato ha diritto ad un aumento nelle seguenti misure mensili

Livelli	Importi mensili	
	fino al 31 12 2008	Dal 1 1 2009
7	13,94	16,73
6	12,85	15,42
5	10,46	12,55
4	9,62	11,54
3	8,99	10,78
2	8,22	9,86

L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio

Ogni impiegato può maturare un massimo di 5 aumenti

Gli aumenti periodici in esame assorbono gli aumenti già concessi allo stesso titolo, non possono, invece, essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito né viceversa

In caso di passaggio al livello superiore l'impiegato conserva in cifra l'importo degli aumenti periodici già maturati

La frazione di biennio in corso al momento del passaggio è utile per la maturazione dello scatto successivo

Operai - Anzianità professionale edile

Le Casse edili erogano agli operai particolari benefici connessi all'anzianità professionale

Il relativo contributo a carico del datore di lavoro è stabilito a livello territoriale

Elementi retributivi ultramensili

Mensilità aggiuntive

Gratifica natalizia - Operai

Per gli operai il relativo trattamento è assolto attraverso l'accantonamento presso la Cassa edile

Tredicesima mensilità - Impiegati

Va corrisposta agli impiegati in occasione della ricorrenza natalizia, nella misura di una mensilità della retribuzione, composta a questi fini dai seguenti elementi: stipendio, superminimo, indennità di contingenza, elemento economico territoriale, premio di produzione territoriale, indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario, aumenti periodici di anzianità, compensi e premi a carattere continuativo e determinato, provvigioni, interessenze e partecipazione agli utili, indennità di cassa e maneggio denaro.

La tredicesima mensilità è frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (la frazione di mese superiore a 15 giorni deve essere considerata, a questi fini, come mese intero).

Premio annuo - Impiegati

Ai soli impiegati va corrisposto, il 30 giugno di ogni anno, un premio annuo in relazione all'anzianità di servizio maturata nei 12 mesi precedenti, nella misura di una mensilità della retribuzione composta a questi fini dai seguenti elementi: minimo, superminimo, indennità di contingenza, premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale, indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario, aumenti periodici di anzianità, compensi e premi a carattere continuativo e determinato, provvigioni, interessenze e partecipazione agli utili, indennità sostitutiva di mensa, indennità di cassa e maneggio denaro, indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa e in galleria, frazionabile per dodicesimi se il servizio prestato è inferiore all'anno (la frazione di mese superiore a 15 giorni deve essere considerata, a questi fini, come mese intero).

Indennità variabili**Premio di fedeltà - Impiegati**

Va corrisposto annualmente ai soli impiegati che abbiano compiuto 20 anni di servizio (escluse anzianità convenzionali di carattere militare) presso la stessa azienda. Il premio è commisurato a una mensilità della retribuzione composta, a questi fini, dai seguenti elementi: minimo, superminimo, indennità di contingenza, elemento economico territoriale, premio di produzione territoriale, indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario, aumenti periodici di anzianità, compensi e premi a carattere continuativo e determinato, provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili, indennità di cassa e maneggio denaro.

Il pagamento del premio va effettuato nella ricorrenza della data di assunzione in servizio dell'impiegato. L'impiegato che venga licenziato (non per motivi disciplinari) e che abbia già maturato il diritto al premio, ha diritto a tanti dodicesimi del medesimo quanto sono i mesi interi di servizio prestato dalla maturazione del precedente premio.

Indennità speciale per il personale direttivo non soggetto a limitazioni d'orario

Spetta al personale considerato direttivo dall'art. 3, n. 2, R.D. n. 1955/1923, nella misura del 25% del minimo di retribuzione, dell'indennità di contingenza, del premio di produzione e dell'elemento economico territoriale. E' in facoltà dell'impresa dedurre l'importo dell'indennità suddetta dall'eventuale superminimo, sempreché questo sia stato fissato in considerazione della particolare natura delle mansioni.

Indennità maneggio denaro - Impiegati

Spetta agli impiegati addetti normalmente al maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti, con responsabilità per errori.

L'indennità è commisurata all'8% del minimo di retribuzione e dell'indennità di contingenza.

Maggiorazione per i capisquadra

Spetta al lavoratore che sia preposto a sorvegliare ed a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di almeno 5 operai e che partecipi direttamente all'esecuzione dei lavori.

La maggiorazione è commisurata al 10% dei seguenti elementi della retribuzione: minimo ed eventuale superminimo, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore,

elemento economico territoriale e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo

Detto lavoratore ha comunque diritto ad una retribuzione non inferiore a quella dell'operaio di 2° livello

Nei lavori di armamento e nei lavori accessori delle linee ferroviarie, la maggiorazione sulla retribuzione spettante all'operaio specializzato (compreso l'utile minimo di cottimo) viene elevata dal 10% al 14% quando la mansione di caposquadra si esercita su più gruppi di operai

Indennità per lavori speciali disagiati - Operai

Agli operai che lavorano nelle sottoelencate condizioni di disagio spettano le seguenti indennità percentuali, da calcolare su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo

A) Indennità per lavori vari

1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 4% (situazioni extra 5%),

2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5% (situazioni extra 5%),

3) Lavori di palificazione o trivellazione (limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango) 5% (situazioni extra 12%),

4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario 8% (situazioni extra 15%),

5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume 8% (situazioni extra 15%),

6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 8% (situazioni extra 17%),

7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli addetti condizioni di effettivo disagio 10% (situazioni extra 10%),

8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli addetti condizioni di effettivo disagio 10% (situazioni extra 10%),

9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono o impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività 11% (situazioni extra 17%),

10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12% (situazioni extra 20%),

11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m 3,50, che presentino condizioni di effettivo disagio 13% (situazioni extra 20%),

12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 13% (situazioni extra 22%),

13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 16% (situazioni extra 23%),

14) Lavori in acqua (intendendosi per tali quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, gli addetti sono costretti a lavorare con i piedi immersi in acqua o melma di altezza superiore a cm 12) 16% (situazioni extra 28%),

15) Lavori su scale aeree tipo Porta 17% (situazioni extra 35%),

16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 17% (situazioni extra 35%),

17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m 19% (situazioni extra 35%),

18) Lavori per fognature nuove in galleria 19% (situazioni extra 35%),

19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 m 20% (situazioni extra 35%),

20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21% (situazioni extra 40%),

21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m 22% (situazioni extra 40%),

22) Lavori in pozzi neri preesistenti 27% (situazioni extra 55%)

N.B. In situazione extra si trovano le seguenti province: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona

B) Indennità per lavori in galleria

La misura della percentuale dovuta al personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie, è determinata dalle Organizzazioni territoriali, entro un massimo del 18%

Nel caso in cui i lavori si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli addetti ai lavori stessi, gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco), le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%

Detta indennità per gli impiegati è pari a € 7,75 mensili ed è assorbita da eventuali superminimi non concessi a titolo specifico

C) Indennità per costruzioni di linee elettriche e telefoniche

L'indennità per costruzioni di linee elettriche e telefoniche, prevista dal c.c.n.l. 15 novembre 1991, è soppressa e restano confermati "ad personam" gli importi in atto al 30 settembre 1995

Indennità per lavori speciali disagiati - Impiegati

Agli impiegati destinati a prestare la loro opera continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna o in cassoni ad aria compressa, spettano le stesse maggiorazioni percentuali stabilite per gli operai

La predetta indennità è assorbita da eventuali superminimi non concessi a titolo specifico

Indennità per uso mezzi di trasporto - Impiegati

All'impiegato che usi in via continuativa mezzi di trasporto di sua proprietà per ragioni di servizio, va corrisposto un compenso da concordare tra le parti

Indennità per pernottamento in cantiere

L'operaio di produzione al quale sia richiesto di pernottare in cantiere al termine della giornata lavorativa ha diritto ad un compenso forfettario nella misura di € 0,52 giornalieri

Corresponsione della retribuzione**Operai**

La retribuzione può essere corrisposta a cadenza settimanale, quattordicinale, quindicinale o mensile

Quando il periodo di paga sia quattordicinale, quindicinale o mensile, devono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% circa della retribuzione e degli assegni familiari maturati

La corresponsione del saldo va effettuata non oltre i quindici giorni dalla scadenza del periodo di paga cui è riferita la retribuzione

Impiegati

La retribuzione viene corrisposta alla fine di ogni mese

Nel caso di ritardo che superi i 10 giorni decorrono gli interessi commisurati al tasso ufficiale di sconto aumentato di 2 punti percentuali

DURATA DELLA PRESTAZIONE

Orario giornaliero e settimanale

Orario normale

La durata dell'orario normale è di 40 ore settimanali di media annua, con un massimo di 10 ore giornaliere

A livello territoriale le parti possono effettuare la ripartizione dell'orario normale di lavoro nei vari mesi dell'anno

Per obiettive esigenze tecnico-produttive le aziende possono ripartire l'orario su 6 giorni. In tal caso, per le ore prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% da calcolare sui seguenti elementi della retribuzione

- per gli operai, paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo e utile medio ed effettivo di cottimo,

- per gli impiegati, stipendio ed eventuale superminimo, indennità di contingenza, premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale, aumenti periodici di anzianità, indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni d'orario, compensi e premi a carattere continuativo e determinato

Addetti a mansioni discontinue. l'orario normale degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia (vale a dire quelli elencati nella tabella approvata con R D n 2657/1923, con esclusione dei gruisti) nonché dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, e degli autisti di autobetoniere non può superare le 48 ore settimanali. I valori orari dei minimi di retribuzione dei lavoratori addetti a mansioni discontinue sono determinati applicando ai minimi mensili stabiliti per gli operai di produzione il divisore 208

Turnisti per i turni diurni è corrisposta agli operai la maggiorazione del 12%, da calcolare sulla quota oraria dei seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e, per i cottimisti, utile effettivo di cottimo

Sospensione dal lavoro

Nel caso in cui la sosta in cantiere per cause meteorologiche superi le 2 ore nella giornata, all'operaio spetta - per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore - la differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la normale retribuzione

Recupero

Il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause di forza maggiore o a interruzioni dell'orario normale concordato tra impresa e operaio è ammesso nel limite massimo di un'ora al giorno e deve effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione

In caso di ripartizione dell'orario settimanale su 5 giorni, l'impresa ha la facoltà di recuperare a regime normale nel 6° giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana

In ogni caso non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore

Riposi annui

A tutti i lavoratori sono riconosciute, a titolo di riposo annuo, 88 ore di permessi individuali, che maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestate (comprese le ore di assenza per malattie ed infortunio indennizzate nonché quelle per congedo matrimoniale e, per le impiegate, anche le assenze obbligatorie per gravidanza e puerperio). I permessi devono essere fruiti a richiesta dell'interessato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione

Relativamente agli operai il trattamento economico per tali ore di permesso - maggiorazione del 4,95% da calcolare sulla retribuzione (*) relative alle ore di lavoro normale effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività - viene corrisposto

dall'azienda al lavoratore in ciascun periodo di paga. In caso di mancata fruizione dei permessi il relativo trattamento economico è comunque assolto dal datore di lavoro mediante la corresponsione della predetta percentuale.

Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in via collettiva dei riposi individuali.

(*) Costituita a tali fini da paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, premi di produzione o cottimi impropri, maggiorazione per i capi squadra e, per i cottimisti, utile minimo ed effettivo di cottimo.

Turnisti le 88 ore annue di permesso individuale (che maturano nella misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato) vengono fruite con modalità concordate in ambito aziendale in funzione delle esigenze lavorative.

Addetti a mansioni discontinue le ore di permesso individuale sono complessivamente pari a 88 ore annue e maturano in misura di un'ora ogni 24.

Lavoro straordinario

Ai soli fini contrattuali è considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale. Il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.

La media delle 48 ore settimanali è calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi.

La richiesta di effettuare lavoro straordinario dev'essere effettuata con un preavviso di 48 ore.

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione relativo al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario, il cantiere deve essere inteso come unità produttiva.

Per le prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite le maggiorazioni percentuali riportate nella tabella che segue (da corrispondere anche agli operai che eseguono lavori preparatori e complementari), calcolate sulla quota oraria dei seguenti elementi della retribuzione:

- operai, paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, maggiorazione per i capisquadra e, per i cottimisti, utile effettivo di cottimo, nonché ogni altro compenso di carattere continuativo (esclusi i rimborsi spese),

- impiegati, stipendio ed eventuale superminimo, indennità di contingenza, premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale, aumenti periodici di anzianità, compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato. Se si tratta di impiegati retribuiti con provvigioni e interessenze la base di computo è costituita dalla parte fissa di tali elementi ovvero, se superiore, dalla somma di minimo, indennità di contingenza, premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale e aumenti periodici di anzianità.

<i>Lavoro straordinario</i>	<i>Operai</i>	<i>Impiegati</i>
diurno	35	35
festivo	55	55
notturno	40	47
festivo notturno	70	70

Qualora venga occasionalmente richiesta all'impiegato una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale, è dovuto, in aggiunta alla retribuzione per le ore straordinarie prestate, un trattamento pari a 2 quote orarie di retribuzione normale se la prestazione viene effettuata in ore notturne.

Turnisti per le prestazioni di lavoro straordinario sono corrisposte agli operai le maggiorazioni percentuali riportate nella tabella, da calcolare sulla quota oraria dei seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e, per i cottimisti, utile effettivo di cottimo.

<i>Lavoro straordinario</i>	<i>%</i>
diurno	35
festivo	55
notturno	40
festivo notturno	70

Lavoro notturno

Si considera notturno il lavoro eseguito dalle ore 22 alle 6

Per le prestazioni di lavoro notturno sono stabilite le maggiorazioni percentuali riportate nella tabella che segue (da corrispondere anche agli operai che eseguono lavori preparatori e complementari), calcolate sulla quota oraria dei seguenti elementi della retribuzione

- operai, paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, maggiorazione per i capisquadra e, per i cottimisti, utile effettivo di cottimo, nonché ogni altro compenso di carattere continuativo (esclusi i rimborsi spese),

- impiegati, stipendio ed eventuale superminimo, indennità di contingenza, premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale, aumenti periodici di anzianità, compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato. Se si tratta di impiegati retribuiti con provvigioni e interessenze la base di computo è costituita dalla parte fissa di tali elementi ovvero, se superiore, dalla somma di stipendio, indennità di contingenza, premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale e aumenti periodici di anzianità

<i>Tipologia</i>	<i>Operai</i>	<i>Impiegati</i>
notturno	28	34
notturno per i lavori che possono eseguirsi solo di notte	16	-

Note alla tabella

- Guardiani notturni in sostituzione della percentuale per lavoro ordinario notturno, spetta a tali lavoratori, per ogni ora prestata fra le 22 e le 6, una maggiorazione commisurata all'8% dei seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale

Turnisti per i turni notturni è corrisposta la maggiorazione del 10% (14% per gli operai), da calcolare sulla quota oraria dei seguenti elementi della retribuzione

- per gli operai: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e, per i cottimisti, utile effettivo di cottimo,

- per gli impiegati: stipendio ed eventuale superminimo, indennità di contingenza, premio di produzione, aumenti periodici di anzianità, compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato

La maggiorazione di cui sopra non si cumula con quelle per turni diurni, lavoro straordinario e festivo

Lavoro festivo

Per le prestazioni di lavoro festivo sono stabilite le maggiorazioni percentuali riportate nella tabella che segue (da corrispondere anche agli operai che eseguono lavori preparatori e complementari), calcolate sulla quota oraria dei seguenti elementi della retribuzione

- operai, minimo ed eventuale superminimo, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, maggiorazione per i capisquadra e, per i cottimisti, utile effettivo di cottimo, nonché ogni altro compenso di carattere continuativo (esclusi i rimborsi spese),

- impiegati, minimo ed eventuale superminimo, indennità di contingenza, premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale, aumenti periodici di anzianità, compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato. Se si tratta di impiegati retribuiti con provvigioni e interessenze la base di computo è costituita dalla parte fissa di tali elementi ovvero, se superiore, dalla somma di minimo, indennità di contingenza, premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale e aumenti periodici di anzianità

<i>Lavoro festivo</i>	<i>Operai</i>	<i>Impiegati</i>
-----------------------	---------------	------------------

nei giorni festivi	45	45
notturno	50	50
domenicale con riposo compensativo	8	-

Turnisti per i turni festivi è corrisposta agli operai la maggiorazione del 45%, da calcolare sulla quota oraria dei seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto ed eventuale superminimo, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e, per i cottimisti, utile effettivo di cottimo.

Riposo settimanale

L'operaio (non turnista) chiamato a prestare la propria opera di domenica ha diritto alla percentuale di maggiorazione prevista per il lavoro domenicale con riposo compensativo (8%), oltre al giorno di riposo compensativo in altro giorno della settimana.

L'eventuale spostamento della giornata di riposo compensativo deve essere comunicato all'operaio almeno 24 ore prima; in mancanza il lavoratore ha diritto alla maggiorazione per lavoro festivo.

In caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su 7 giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato - previa verifica con le RSU o, in mancanza, con le organizzazioni territoriali dei lavoratori - cumulativamente per non più di 14 giorni continuativi di calendario.

Festività

In aggiunta alle festività previste dalla legge sono considerati festivi il giorno della ricorrenza del S. Patrono del luogo dove ha sede il cantiere e i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale.

Per gli operai il trattamento economico per le giornate di festività è ragguagliato a 8 quote orarie dei seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, utile di cottimo, maggiorazione per i capisquadra.

In caso di coincidenza della festività con la domenica spetta agli impiegati una quota pari a 1/25 della retribuzione mensile.

Addetti a mansioni discontinue: il trattamento economico per le giornate di festività è ragguagliato a 10 quote orarie di retribuzione.

Ex festività

Per il mese di novembre agli impiegati è erogata, in relazione alla festività soppressa del 4 novembre, una quota pari a 1/25 della retribuzione mensile; agli operai è corrisposto un trattamento nella misura di 8 ore da calcolare sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, maggiorazione per i capisquadra e, per i cottimisti, utile di cottimo.

Ferie

La durata delle ferie annuali è di 4 settimane di calendario (pari a 160 ore per gli operai di produzione) per ogni anno di servizio.

Se il servizio prestato è inferiore ad un anno, la durata delle ferie è rapportata ad un dodicesimo per ogni mese intero di anzianità maturata (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerato mese intero).

Per gli operai il relativo trattamento è assolto attraverso l'accantonamento presso la Cassa edile.

La suddetta disciplina è compatibile con l'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 in quanto non contempla alcuna indennità sostitutiva delle ferie.

La malattia regolarmente comunicata intervenuta durante le ferie ne sospende il decorso qualora comporti il ricovero ospedaliero superiore a 3 giorni o una prognosi superiore a 10 giorni di calendario.

LUOGO DELLA PRESTAZIONE

Trasferta

Operai

L'operaio inviato temporaneamente a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali definiti a livello locale ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad una diaria del 10% da computarsi sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo (*)

Tale trattamento non si applica ai dipendenti delle imprese di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, tranne il caso in cui siano comandati a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in comune diverso, che comporti maggiore percorrenza di oltre 10 km dai confini del comune di assunzione.

La diaria non è dovuta se il lavoro si svolge nell'ambito del comune di residenza o abituale dimora dell'operaio o quando questi venga favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora.

Agli addetti ai lavori di armamento ferroviario è corrisposta un'indennità di cantiere ferroviario commisurata al 15% degli elementi della retribuzione suindicati, per ogni ora di effettiva prestazione.

Tale indennità si intende sostitutiva della diaria del 10%.

In caso di pernottamento in luogo, l'azienda è tenuta al rimborso delle spese di vitto e alloggio, ove non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.

Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a 3 mesi, l'impresa ha l'obbligo di iscrivere l'operaio alla Cassa edile del luogo di svolgimento dei lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui ha avuto inizio la trasferta, a condizione che l'operaio stesso in detto periodo sia in trasferta per l'intero mese.

E' prevista la facoltà per l'impresa di effettuare la predetta iscrizione anche per il periodo di trasferta anteriore al termine indicato.

Restano in ogni caso iscritti alla Cassa edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, recupero, risanamento ambientale e restauro artistico e monumentale.

Detta elencazione può essere integrata dalle Associazioni nazionali stipulanti.

La disciplina esposta entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1996, a condizione che venga accertata dal Ministero del lavoro la conformità della stessa alla norma di cui all'art. 18, L. n. 55/1990 (**) e l'applicabilità dello speciale regime contributivo previsto per l'indennità di trasferta dall'art. 12, L. n. 153/1969.

(*) Il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore, dell'elemento economico territoriale e quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta, previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

(**) Che prevede, tra l'altro, l'obbligo, per gli appaltatori ed i subappaltatori di opere pubbliche, di trasmettere all'amministrazione o all'ente committente la documentazione relativa alle denunce ed ai versamenti contributivi alla Cassa edile.

Impiegati

All'impiegato inviato occasionalmente in trasferta che si prolunghi almeno per una giornata deve essere corrisposta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità pari al 15% delle spese sostenute per il vitto e l'eventuale pernottamento. Nel caso in cui l'impresa provveda al vitto e all'alloggio l'impiegato ha diritto ad un compenso forfettario preventivamente concordato con l'impresa. Nel caso di trasferta prolungata l'impresa può concordare una diaria giornaliera forfettaria.

ASSENZE

Malattia**Conservazione del posto*****Operai***

In caso di malattia gli operai non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per 9 mesi (12 mesi in caso di anzianità superiore a 3 anni e mezzo)

Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per 9 mesi complessivi nell'arco di 20 mesi consecutivi (12 mesi complessivi nell'arco di 24 mesi consecutivi in caso di anzianità superiore a 3 anni e mezzo)

Impiegati

In caso di malattia i lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per i seguenti periodi:

<i>Anni di servizio</i>	<i>Durata/mesi</i>
fino al 2°	6
dal 3° al 6°	9
oltre il 6°	12

Nel caso di più malattie o di ricaduta nella stessa malattia i termini complessivi di conservazione del posto per gli impiegati sono i seguenti:

<i>Anni di servizio</i>	<i>Durata</i>
fino al 2°	9 mesi nell'arco di 12
dal 3° al 6°	12 mesi nell'arco di 18
oltre il 6°	15 mesi nell'arco di 24

Trattamento economico***Operai***

Durante l'assenza per malattia l'impresa è tenuta ad erogare mensilmente agli operai non in prova, entro i limiti del periodo di conservazione del posto, un trattamento economico giornaliero - per 6 giorni alla settimana, con esclusione delle festività - determinato applicando alla retribuzione oraria (composta a questi fini da minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale) i seguenti coefficienti:

a) dal 1° al 3° giorno

- 0,5495, se la durata della malattia supera i 6 giorni,

- 1,0495, se la durata della malattia supera i 12 giorni,

b) dal 4° al 20° giorno 0,3795 per le giornate indennizzate dall'INPS,

c) dal 21° al 180° giorno 0,1565 per le giornate indennizzate dall'INPS,

d) dal 181° al 365° giorno 0,5495 per le sole giornate non indennizzate dall'INPS

Per i giorni di carenza, in caso di assenza per malattia di durata inferiore a 7 gg, la percentuale per i riposi annui del 4,95% è erogata per intero direttamente dal datore di lavoro

Le quote orarie così determinate vengono moltiplicate per il numero di ore corrispondente ad 1/6 dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione (ovvero, in caso di lavoro a tempo parziale, dell'orario settimanale stabilito)

Nei casi di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale riconosciuta dall'INPS, trova applicazione - ai fini dei coefficienti da applicare - la normativa dell'Istituto medesimo

Se la malattia è intervenuta durante il periodo di preavviso, il trattamento calcolato in base ai coefficienti sopra indicati è dovuto dall'impresa nei limiti dei periodi di conservazione del posto previsti

In caso di assenze ingiustificate - soggette a provvedimenti disciplinari - nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia, il trattamento economico di cui sopra è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata

Il lavoratore assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto al trattamento economico dovuto dall'impresa e dalla Cassa edile per l'intero per i primi 10

giorni, e nella misura del 50% per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo

Il trattamento corrisposto dall'impresa per malattia in base ai coefficienti sopra indicati viene detratto da quanto dovuto alla Cassa edile, a qualsiasi titolo

La contrattazione collettiva regionale può prevedere coefficienti diversi, nonché diverse modalità di erogazione della prestazione

Impiegati

Gli impiegati hanno diritto ad un trattamento economico interamente a carico dell'azienda, fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione (*)

Anni di servizio	Durata dell'assenza	%
fino al 2°	6 mesi	100
dal 3° al 6°	primi 6 mesi	100
	3 mesi successivi	50
oltre il 6°	primi 6 mesi	100
	3 mesi successivi	75
	ulteriori 3 mesi	50

In caso di più malattie o di ricaduta nella stessa malattia il trattamento economico per i tre mesi aggiuntivi è pari al 100% della retribuzione per il primo mese e al 50% per gli altri due

Il lavoratore assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto al trattamento economico dovuto dall'impresa per l'intero per i primi 10 giorni, e nella misura del 50% per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo

(*) Che, a questi fini, è composta dai seguenti elementi: minimo, superminimo, indennità di contingenza, premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale, indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario, aumenti periodici di anzianità, compensi o premi a carattere continuativo e determinato

Addetti a mansioni discontinue nei casi di malattia il relativo trattamento economico è quello stabilito dal c.c.n.l. per gli operai di produzione. In caso di assenze ingiustificate - soggette a provvedimenti disciplinari - nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia, il trattamento in parola è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza ingiustificata

Infortunio sul lavoro

Conservazione del posto

In caso di infortunio sul lavoro gli operai non in prova hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di inabilità temporanea, in caso di malattia professionale l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per 9 mesi (cumulabili nell'arco di 12 mesi consecutivi, nel caso di più malattie o di ricaduta nella stessa malattia)

Se l'infortunio o la malattia professionale intervengono durante il periodo di preavviso, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 6 mesi

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale l'impiegato ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di inabilità temporanea

Trattamento economico

Operai

Durante l'assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale l'impresa è tenuta ad erogare mensilmente agli operai non in prova, entro i limiti del periodo di conservazione del posto, un trattamento economico giornaliero - per 7 giorni alla settimana, comprese le festività - determinato applicando alla retribuzione oraria (composta, a questi fini, da minimo di paga base, indennità di contingenza, elemento economico territoriale e indennità territoriale di settore) i seguenti coefficienti

a) dal 1° giorno successivo al giorno di infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno 0,2538,

b) dal 91° giorno in poi 0,0574

Per il giorno dell'infortunio, la percentuale per i riposi annui del 4,95% è erogata per intero direttamente dal datore di lavoro. Per il 1°, il 2° ed il 3° giorno successivi al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%)

Le quote orarie così determinate vengono moltiplicate per il numero di ore corrispondente ad 1/7 dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione (ovvero, in caso di lavoro a tempo parziale, dell'orario settimanale stabilito)

Il trattamento suddetto sostituisce eventuali prestazioni delle Casse edili erogate allo stesso titolo a livello locale

A norma dell'art. 73 del T.U. sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro il datore di lavoro è tenuto altresì a corrispondere all'infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio ed il 60% della stessa retribuzione per i 3 giorni successivi

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale intervenuti durante il periodo di preavviso, il trattamento economico calcolato in base ai coefficienti sopra indicati è dovuto dall'impresa nei limiti dei periodi di conservazione del posto previsti

In caso di assenze ingiustificate - soggette a provvedimenti disciplinari - nel mese di calendario precedente l'inizio dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale, il trattamento economico di cui sopra è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata

Impiegati

Gli impiegati soggetti all'assicurazione obbligatoria hanno diritto, oltre all'indennità erogata dall'INAIL, ad un trattamento integrativo, a carico dell'azienda, fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione (*)

Anni di servizio	Durata dell'assenza	%
fino al 2°	6 mesi	100
dal 3° al 6°	primi 6 mesi	100
	3 mesi successivi	50
oltre il 6°	primi 6 mesi	100
	3 mesi successivi	75
	ulteriori 3 mesi	50

Per le assenze che si prolungano oltre i termini suindicati il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un trattamento integrativo fino a concorrenza del 50% della retribuzione

(*) Che, a questi fini, è composta dai seguenti elementi: minimo, superminimo, indennità di contingenza, premio di produzione, elemento economico territoriale, indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario, aumenti periodici di anzianità, compensi o premi a carattere continuativo e determinato

Addetti a mansioni discontinue, nei casi di infortunio il relativo trattamento economico è quello stabilito dal c.c.n.l. per gli operai di produzione

In caso di assenze ingiustificate - soggette a provvedimenti disciplinari - nel mese di calendario precedente l'inizio dell'infortunio, il trattamento in parola è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza ingiustificata

Maternità

Durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro le lavoratrici hanno diritto, oltre all'indennità giornaliera che viene anticipata dal datore di lavoro per conto dell'INPS, ad un trattamento integrativo a carico dell'azienda fino a concorrenza del 100% della retribuzione

I periodi di congedo parentale della lavoratrice o del lavoratore valgono ai fini del diritto alla prestazione per l'anzianità professionale edile

Congedo matrimoniale

Il congedo matrimoniale ha la durata di 15 giorni consecutivi di calendario

Per gli impiegati la relativa retribuzione (minimo, superminimo, indennità di contingenza, premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale, indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario, aumenti periodici di anzianità, compensi o premi a carattere continuativo e determinato) è completamente a carico del datore di lavoro,

per gli operai il datore di lavoro deve corrispondere un'integrazione dell'assegno per congedo matrimoniale erogato dall'INPS, fino a concorrenza di 104 ore di retribuzione, tale retribuzione a questi fini è composta da paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo

Diritto allo studio

Nelle aziende con almeno 8 dipendenti (esclusi gli apprendisti soggetti all'obbligo di frequenza dei corsi professionali) i lavoratori non in prova che frequentano corsi di studio aventi una durata non inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti possono utilizzare permessi retribuiti, per un massimo di 150 ore "pro capite" per triennio, utilizzabili anche in un solo anno

Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi coincidano con periodi di sospensione o riduzione di orario, la disciplina in esame non trova applicazione

Permessi

Ai lavoratori che ne facciano richiesta potranno essere concessi, per giustificati motivi, brevi permessi, con facoltà per l'azienda di non corrispondere la retribuzione

Compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, ai lavoratori portatori di handicap, la cui condizione sia attestata da una struttura sanitaria pubblica, vengono concessi permessi non retribuiti (od orari flessibili) per esigenze connesse a progetti terapeutici-riabilitativi

Aspettative

Aspettativa per motivi personali

All'operaio non in prova può essere concesso - compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'impresa e per una sola volta all'anno - un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive

L'aspettativa, non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, deve essere richiesta per iscritto con indicazione di motivi e può essere concessa per ragioni di studio, per motivi personali o familiari

Nel caso di necessità di uscita e rientro dell'operaio dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane

E' possibile cumulare il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui

Possono essere concessi periodi di aspettativa su richiesta dell'impiegato, senza retribuzione né decorrenza dell'anzianità di servizio. Qualora l'azienda accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può richiedere all'impiegato di riprendere servizio nel termine di 15 giorni

Aspettativa per tossicodipendenza

E' prevista la concessione di un periodo di aspettativa non retribuita ai lavoratori tossicodipendenti che intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle U S L o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socio-assistenziali

Compatibilmente con le esigenze di servizio tecnico-produttive, ai lavoratori che abbiano la necessità attestata dal competente servizio pubblico di concorrere al programma terapeutico seguito da un familiare tossicodipendente, viene concesso un periodo di aspettativa non retribuita per un massimo di 4 mesi (anche frazionabile)

SANZIONI DISCIPLINARI

Tipologia delle sanzioni

Le infrazioni dei lavoratori possono essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari

a) richiamo verbale,

- b) ammonizione scritta,
- c) multa fino a 3 ore di retribuzione,
- d) sospensione fino a 3 giorni,
- e) licenziamento senza preavviso

I proventi delle multe e le trattenute che non rappresentino risarcimento di danno dovranno essere versati alla Cassa edile

Comportamenti sanzionabili

Può incorrere nell'ammonizione, nella multa e nella sospensione il lavoratore che

- abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo,
- non si presenti al lavoro o si presenti in ritardo senza giustificato motivo (*),
- ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la sospensione,
- non esegua il lavoro secondo le istruzioni avute oppure lo esegua con negligenza,
- arrechi danno per disattenzione al materiale di officina o al materiale di lavorazione o occulti scarti di lavorazione,
- sia trovato addormentato,
- introduca nei locali dell'impresa bevande alcoliche senza regolare permesso,
- si presenti o si trovi in stato di ubriachezza,
- in qualsiasi altro modo trasgredisca alle disposizioni del c.c.n.l. ed alle direttive dell'impresa o rechi pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza del lavoro

La sospensione è inflitta nei casi di maggiore gravità o recidiva

(*) Il c.c.n.l., in particolare, prevede che l'assenza ingiustificata possa essere punita con una multa variabile dal 5 al 20% della retribuzione corrispondente alle ore non lavorate, e comunque non superiore a 3 ore di retribuzione

Licenziamento disciplinare

L'azienda può procedere al licenziamento del lavoratore senza preavviso nei seguenti casi

- insubordinazione non lieve verso i superiori,
- reati per i quali siano intervenute condanne penali passate in giudicato o comunque, data la loro natura, si renda per essi impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro,
- rissa nell'interno dell'impresa, furto, frode o danneggiamenti volontari o con colpa di materiali dell'impresa o di materiali di lavorazione,
- trafugamento di disegni, di utensili o di altri oggetti di proprietà dell'impresa,
- attività lavorativa al di fuori dell'impresa in concorrenza con la stessa,
- lavorazione e costruzione nell'interno dell'impresa senza autorizzazione di oggetti per proprio uso o per conto terzi,
- assenza ingiustificata per 3 giorni di seguito o per 3 volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di un anno,
- assenza ingiustificata per 5 volte nel periodo di un anno,
- recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente

ESTINZIONE DEL RAPPORTO

Preavviso

Le dimissioni devono essere presentate con le formalità previste dalla legge

Tuttavia l'azienda può valutare come volontà di dimettersi - dopo 5 giorni di assenza - il comportamento del lavoratore che receda in modo informale e non sia rintracciabile oppure, appositamente convocato, non si presenti al lavoro

Operai

Sono previsti i seguenti periodi di preavviso

Anni di servizio	Periodo
fino al 3°	1 settimana

oltre il 3°	10 giorni di calendario
-------------	-------------------------

Impiegati

Sono previsti i seguenti periodi di preavviso

Anni di servizio	7° e 6° Liv	5° Liv (e assist tecnici di 4° liv)	Altri livelli
fino al 5°	2 mesi	1 mese e 1/2	1 mese
dal 6° al 10°	3 mesi	2 mesi	1 mese e 1/2
oltre il 10°	4 mesi	3 mesi	2 mesi

Il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese. In caso di dimissioni la durata del preavviso è ridotta a metà.

L'impiegato già in servizio alla data del 23 luglio 2008 mantiene "ad personam" l'eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui abbia diritto in base a consuetudine o contratto individuale.

Trattamento di fine rapporto

La quota da accantonare annualmente si determina dividendo per 13,5 i seguenti elementi della retribuzione considerata utile a norma della L. 29 maggio 1982, n. 297:

- operai: minimo di retribuzione, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, superminimi "ad personam" di merito o collettivi, trattamento economico da accantonare presso la Cassa edile artigiana, utile di cottimo e concottimo, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasporto, indennità per lavori speciali disagiati (escluso gruppo A), indennità per lavori in alta montagna, indennità di cantiere ferroviario, maggiorazioni per i riposi annui;

- impiegati: stipendio, indennità di contingenza, premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale, aumenti periodici di anzianità, superminimi "ad personam", tredicesima mensilità, premio annuo, compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato, provvigioni, interessenze e partecipazione agli utili, indennità di cassa e di maneggio denaro, indennità sostitutiva di mensa, indennità speciale a favore del personale direttivo non soggetto a limitazioni di orario, indennità per lavori in galleria, indennità per lavori in alta montagna e in cassoni ad aria compressa, ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.

ASSISTENZA INTEGRATIVA

Contributo alle Casse edili

L'entità del contributo è determinata a livello locale entro un massimo del 3%, da calcolare sui seguenti elementi della retribuzione degli operai: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e, per i cottimisti, utile minimo di cottimo.

Il contributo complessivo così stabilito è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori.

Alla Cassa devono essere altresì versate le quote di adesione contrattuale, fissate come segue:

- quota nazionale, 0,18% degli elementi della retribuzione suindicata maggiorati del 23,45%, a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori in parti uguali,
- quota territoriale, da stabilire con accordi locali, in misura paritetica.

Formazione professionale

Al fine di istituire e/o potenziare l'Ente scuola edile è previsto un contributo a carico delle imprese da fissare a livello territoriale in misura compresa tra lo 0,20% e l'1%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione utili per il calcolo delle percentuali da versare alle Casse edili.

Le relative modalità di versamento sono stabilite dalle associazioni territoriali.

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

La contrattazione integrativa di secondo livello è ammessa sulle materie e nei limiti individuati dal c c n l , gli accordi raggiunti avranno durata quadriennale

L'elemento economico territoriale previsto dal c c n l può essere rinegoziato con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2010 per un importo massimo che le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30 giugno 2009

Gli importi in atto dell'elemento economico territoriale sono conglobati nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione

L'indennità di settore prevista dal c c n l resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale

Agli impiegati è corrisposto un premio di produzione determinato a livello territoriale

PARTICOLARI TIPOLOGIE CONTRATTUALI

APPRENDISTATO

Le Parti hanno concordato la seguente regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante, al fine di consentire il tempestivo utilizzo del nuovo istituto da parte delle imprese

Per gli apprendisti destinatari dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (apprendisti assunti fino a 18 anni), in attesa dell'emanazione della normativa di attuazione, continua a trovare applicazione quanto previsto dall'allegato D del c c n l 15 giugno 2000, con applicazione tuttavia delle retribuzioni previste dal vigente c c n l 23 luglio 2008 per l'apprendistato professionalizzante

La disciplina per l'apprendistato per l'alta formazione è infine rimandata a futuri incontri, successivi all'emanazione della normativa di attuazione

Limiti di età

Il contratto può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, ovvero che abbiano compiuto 17 anni di età e siano in possesso di un titolo di studio

Periodo di prova

Il periodo di prova ha la durata massima di 6 settimane

Inquadramento

Fermo restando che il livello di inquadramento iniziale dell'apprendista non può essere inferiore per più di 2 livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, al termine del periodo di apprendistato, al conseguimento della qualifica, gli apprendisti del 1° Gruppo super dovranno essere inquadrati nel 4° livello, gli apprendisti del 1° Gruppo nel 3° livello, mentre gli apprendisti degli altri due gruppi dovranno essere inquadrati nel 2° livello

Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, dovranno essere inquadrati nel livello proprio della qualifica finale

Durata

La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata nelle seguenti misure massime, in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazioni, come di seguito indicati

- 1° Gruppo super

Lavorazioni polivalenti che richiedono l'acquisizione di conoscenze specifiche sulle tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria

- 1° Gruppo

Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto tecnico e professionale, quali ad esempio ferraiolo, cementista - formatore, scalpellino - ornatore, decoratore - pittore (stuccatore, ornataista, tappezziere, mosaicista, colonista e modellista)

Durata 5 anni

- 2° Gruppo

Lavorazioni di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore

Durata 4,5 anni

- 3° Gruppo

Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scalolista), montatore di prefabbricati

Durata 3 anni

- Impiegati

Per gli impiegati con qualifiche finali del 2° e 3° livello, l'apprendistato ha la stessa durata del 2° Gruppo

Per gli impiegati con qualifiche finali dal 4° livello in su l'apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 1° Gruppo

Apprendistato presso aziende diverse

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a 1 anno e sempre che si riferiscano alle stesse qualificazioni

Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere

La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato periodi di apprendistato presso altre imprese per le medesime qualificazioni è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto

Retribuzione

La retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sotto indicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e percentuale per riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello

Per il 1° Gruppo l'applicazione delle percentuali sotto indicate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3° livello

La retribuzione di fatto dell'apprendista non potrà superare la retribuzione globale minima spettante al lavoratore con qualifica di 2° livello

Gruppi	I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem	VII sem	VIII sem	IX sem	X sem
1 S	74	76	79	79	86	86	91	91	96	96
1	70	74	76	79	81	86	86	91	96	96
2	74	76	79	79	86	86	91	96	96	-
3	74	76	79	84	91	96	-	-	-	-

Prestazioni aggiuntive

Dal 1° gennaio 2009, gli apprendisti iscritti alla Cassa edile potranno beneficiare del trattamento di Cassa integrazione guadagni ordinaria in caso di sospensione o interruzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici

La prestazione - pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per l'evento suddetto - sarà erogata dalla Cassa edile (con anticipazione della stessa da parte dell'impresa e successivo rimborso), nei limiti dei massimali di legge

A tal fine, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese che abbiano in forza apprendisti sono tenute al versamento di un contributo che sarà stabilito territorialmente dalle Parti (comunque non inferiore all'1% della retribuzione dell'apprendista)

Attività formativa

Il Formedil nazionale elaborerà entro il 31 dicembre 2008 i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante

La durata della formazione è fissata in 120 ore annue medie

Malattia e infortunio

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, Allegato D del c c n l 23 luglio 2008 e dall'accordo 5 febbraio 2007, il trattamento economico in caso di malattia e infortunio sul lavoro è quello previsto per gli operai e gli impiegati (artt 27, 28, 66 e 67 del c c n l)

Il trattamento economico giornaliero preso a riferimento è nella misura stabilita dalle tabelle di inquadramento dell'Allegato D

LAVORO A TERMINE

In relazione a quanto disposto dal D Lgs n 368/2001, il lavoro a termine è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo

Limiti numerici

Fatta eccezione per le ipotesi individuate dall'art 10, commi 7 e 8, del D Lgs n. 368/2001, il numero di lavoratori da utilizzare con contratto a termine per le ulteriori causali non può superare, su una media annua (*), cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato, il 25% dei rapporti a tempo indeterminato in atto nell'impresa (con arrotondamento all'unità superiore delle eventuali frazioni derivanti dall'applicazione della percentuale)

E' comunque consentito instaurare almeno 7 contratti a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, purché non eccedenti 1/3 del numero dei lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa

(*) La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente

Patto in deroga

Nell'ipotesi di successione di contratti a termine, la deroga assistita relativa al successivo contratto a termine dopo i primi 36 mesi, potrà avere un'ulteriore durata non superiore a 8 mesi

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

La somministrazione a tempo determinato è consentita nelle seguenti ipotesi

A) Operai

- punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di nuovi lavori,
- esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale,
- impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa,
- impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale,
- sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione,
- per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti

B) Impiegati

A fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo

Limiti percentuali

Il ricorso alla somministrazione nelle prime quattro ipotesi per gli operai non può superare, mediamente nell'anno (*), cumulativamente con i contratti a termine, il 25% dei contratti a tempo indeterminato dell'impresa

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del D Lgs. n. 368/2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione per gli impiegati

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno 7 rapporti di somministrazione e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di 1/3 del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa (le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore)

(*) Con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente

CONTRATTO DI INSERIMENTO

Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro

Possano essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del D Lgs. n. 276/2003

Il contratto è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento, la durata, il periodo di prova, l'orario di lavoro

Durata

La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e superiore a 18 mesi (36 mesi al massimo in caso di grave handicap fisico, mentale o psichico)

Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale può essere prevista una durata massima di 12 mesi

Inquadramento

L'inquadramento è quello dell'operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell'operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di 4° livello,

Per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l'inquadramento e il trattamento economico è quello di 2 livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato

Per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l'inquadramento sarà di 1 livello inferiore sia per gli operai che per gli impiegati

Formazione

Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore (di cui 8 dedicate alla formazione antinfortunistica)

Malattia e infortunio

Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di 70 giorni

Trattamento normativo

Per la disciplina del periodo di prova e dell'orario di lavoro valgono le norme del c.c.n.l.

Nei casi di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti di legge e di contratto, con l'esclusione degli aumenti periodici di anzianità e della progressione

automatica di carriera

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo

- orizzontale, con riduzione della prestazione rispetto all'orario normale giornaliero,
- verticale, con attività lavorativa svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno,
- misto, con combinazione delle due precedenti modalità

L'instaurazione del rapporto deve risultare da atto scritto, con indicazione dell'orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese o all'anno

La retribuzione diretta e indiretta, nonché tutti gli istituti contrattuali sono proporzionati all'orario di lavoro concordato

Le parti possono stabilire le condizioni per la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa

Limiti percentuali

Quanto segue si applica per le assunzioni effettuate dal 1° agosto 2008

La percentuale di lavoratori che possono essere assunti a part-time è stabilita nel 3% del totale degli assunti a tempo indeterminato

Resta ferma la possibilità di assumere almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa

Le imprese fino a 3 dipendenti possono assumere un solo operaio a tempo parziale, per un periodo massimo di 912 ore annue

Sono esclusi dai limiti quantitativi suddetti i contratti part-time stipulati per gli impiegati, per gli operai non adibiti alla produzione, esclusi gli autisti, per gli operai di 4° livello, per gli operai occupati in lavori di restauro ed archeologici, per gli operai che fruiscono di trattamento pensionistico nonché per le trasformazioni di rapporti da full-time a part-time motivate da gravi problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o parenti di 1° grado per malattia o disabilità che richiedano assistenza continua

Lavoro supplementare

Per specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive o amministrative, nel part-time orizzontale, anche a tempo determinato, è consentito il ricorso al lavoro supplementare, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali

Le ore prestate entro tale limite sono retribuite con quote orarie di retribuzione diretta maggiorate della percentuale del 20% (*), incidente su tutti gli istituti legali e contrattuali, indiretti e differiti, compresi le contribuzioni e gli accantonamenti alla Cassa edile e non incidente (per gli impiegati) sul trf

Nel part-time verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito il ricorso a lavoro straordinario, retribuito con le relative maggiorazioni

Clausole elastiche e flessibili

Per le fattispecie di part-time escluse da limiti quantitativi (v supra), è in facoltà delle parti introdurre nel contratto clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione (clausole flessibili) ovvero, nel part-time verticale o misto, la variazione in aumento della prestazione (clausole elastiche)

In caso di applicazione di clausole elastiche, per le ore prestate in aumento sarà applicata una maggiorazione del 20% (*) della retribuzione

L'aumento è consentito nel limite annuo del 30% della normale prestazione a tempo parziale

In caso di applicazione di clausole flessibili, per le ore relative sarà applicata una maggiorazione del 10% (*) della retribuzione, computata con gli stessi criteri del lavoro supplementare

(*) Calcolata su paga base di fatto, indennità di contingenza, elemento economico territoriale, indennità territoriale di settore, eventuale utile di cottimo, per gli operai e calcolata forfettariamente su stipendio minimo mensile, superminimi, indennità di contingenza, premio di produzione territoriale, elemento economico territoriale, indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario, compensi e premi aventi carattere continuativo e

determinato, provvigioni, interesse e partecipazione agli utili

PREVIDENZA INTEGRATIVA

FONDO PENSIONE

In attuazione delle vigenti disposizioni di legge, in data 9 aprile 2001 è stato istituito il Fondo di previdenza integrativa per i lavoratori del settore (PREVEDI), autorizzato all'esercizio dell'attività in data 8 agosto 2002

CONTRIBUTI E PRESTAZIONI

Tale Fondo viene alimentato mediante un contributo pari a

- 1% della retribuzione utile ai fini del tfr a carico del lavoratore, che può peraltro versare contributi aggiuntivi alle condizioni previste dallo statuto del Fondo,
- 1% della retribuzione come sopra determinata a carico del datore di lavoro,
- 18% dell'accantonamento del tfr maturato nell'anno (100% nel caso di lavoratori di prima assunzione successiva al 28 aprile 1993)

Le organizzazioni sindacali e datoriali possono prevedere la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro (1% della retribuzione) mediante rimborso degli importi contributivi versati a tale titolo dall'impresa

A tal fine, presso la Cassa edile è istituito un Fondo autonomo destinato ai rimborsi alle imprese degli importi contributivi versati al Fondo Prevedi e relativi all'1% di cui sopra, alimentato da un contributo pari alla misura percentuale fissata localmente (non superiore allo 0,30%) della retribuzione imponibile per i versamenti alla Cassa edile. Detto contributo non è destinato al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori e pertanto non rientra nella base imponibile dei contributi previdenziali di legge. L'obbligo di contribuzione decorre dalla data individuata dall'accordo locale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

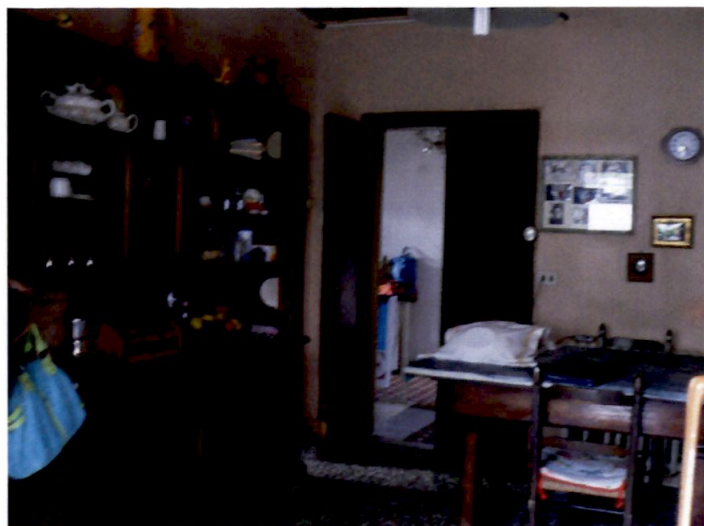


Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7





Foto 8 -



Foto 9 - Attuale Bagno esterno -